

TORNATA DEL'11 MARZO 1873

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE AVVOCATO GIUSEPPE BIANCHERI.

SOMMARIO. *Atti diversi.* = Approvazione degli articoli del disegno di legge per la proroga dei termini delle iscrizioni ipotecarie. = Seguito della discussione dello schema di legge per l'ordinamento dell'esercito e dei servizi relativi — A proposta del relatore Corte, è approvato un voto motivato, invece dell'articolo 5 — Osservazioni dei deputati Englen e Arnulfi all'8°, e spiegazioni del ministro — Proposizione del deputato Manfrin al 9°, impugnata dal ministro e dal relatore, appoggiata dal deputato Palasciano, e ritirata — All'articolo 10, riguardante le promozioni a generale di esercito, i deputati Tenani, Carini e Di Gaeta fanno emendamenti, i quali sono combattuti dal relatore e dal ministro — A proposta del deputato Pissavini si passa all'ordine del giorno sugli emendamenti — Obbiezioni e domande dei deputati Della Rocca e Ricci all'articolo 12, e risposte del ministro e del relatore — Sono approvati gli articoli fino al 13. = Annunzio di un'interrogazione del deputato Friscia — Avvertenza del ministro Castagnola. = Dichiarazioni ed emendamenti del relatore agli articoli 14 e 16. = Incidente sull'ordine del giorno — Dichiarazione del ministro per le finanze — Parlano i deputati La Porta, Manfrin, Torrigiani e Lazzaro — Avvertenza del presidente.

La seduta è aperta alle 2 e 35 minuti.

MASSARI, segretario, dà lettura del processo verbale della tornata precedente, che viene approvato.

MARCHETTI, segretario, legge il sunto delle petizioni seguenti :

594. Diciotto causidici di Casale Monferrato chiedono, onde abilitare i procuratori ad insignirsi della laurea in giurisprudenza, che nel progetto di legge sull'esercizio della professione di avvocato e procuratore, venga provveduto con una disposizione transitoria che i medesimi siano ammessi, senza uopo d'iscrizione, all'esame sulle materie prescritte per la facoltà di giurisprudenza davanti un'apposita Commissione presso le Corti d'appello od Università del regno.

595. I capitoli delle chiese cattedrali di Mantova e Brindisi, fanno istanza perchè sia modificato l'articolo 21 del progetto di legge per l'estensione alla provincia di Roma delle leggi sulle corporazioni religiose.

596. La deputazione provinciale di Salerno rassegna un suo voto perchè la strada da Vallo della Lucania per Cuccaro a Sapri sia compresa fra quelle a costruirsi per conto dello Stato, o quanto meno venga compresa fra quelle di seconda categoria, giusta la legge 27 giugno 1869.

597. I sacerdoti partecipanti della chiesa ricettizia parrocchiale di Pisticci invocano, per le considerazioni che espongono, di venire esentati dalla gravosa tassa del 30 per cento.

ATTI DIVERSI.

PRESIDENTE. L'onorevole Dentice ha facoltà di parlare sul sunto delle petizioni.

DENTICE. Domando che sia dichiarata d'urgenza la petizione numero 595 presentata dai canonici di Brindisi, e nello stesso tempo che sia mandata alla Commissione che deve riferire sul disegno di legge relativo alle corporazioni religiose.

(La Camera acconsente.)

PRESIDENTE. Chiedono un congedo di un mese: l'onorevole Landuzzi, per ragioni di salute; l'onorevole Busi, per grave sciagura domestica.

L'onorevole Molfino ne chiede uno di giorni 8 per affari particolari.

(Sono accordati.)

APPROVAZIONE DEL PROGETTO DI LEGGE PER LA PROROGA DEI TERMINI PER LE ISCRIZIONI IPOTECARIE NELLA PROVINCIA ROMANA.

(V. Stampato n° 189)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del progetto di legge relativo alla proroga dei termini per le iscrizioni e rinnovazioni dei privilegi e delle ipoteche nella provincia romana.

(Si dà lettura del progetto di legge.)

La discussione generale è aperta.

Se niuno chiede di parlare, si passerà a quella degli articoli.

(Sono successivamente approvati senza discussione i seguenti tre articoli :)

« Art. 1. I termini fissati dall'articolo 38 del regio decreto 30 novembre 1865, numero 2606, pubblicato

nella provincia romana col regio decreto 27 novembre 1870, numero 6030, sono prorogati per la detta provincia a tutto giugno 1874.

« Art. 2. I rappresentanti, investiti od amministratori di istituti pii, di benefizi, enti e beni ecclesiastici di qualunque specie, e le persone obbligate a far inscrivere o rinnovare a forma di legge le ipoteche legali a favore delle mogli, dei minori e degli interdetti, dovranno, dentro il mese di dicembre 1873, presentare alla regia procura del luogo ove trovasi il competente ufficio di conservazione, il duplicato della nota prodotta all'ufficio stesso e il relativo certificato del conservatore delle ipoteche.

« Art. 3. Alle persone suddette, che non avranno adempito l'obbligo delle dette iscrizioni, saranno applicate le sanzioni stabilite nell'articolo 1984 del Codice civile.

« Spirato il mese di dicembre 1873, i procuratori del Re avranno facoltà di richiedere le iscrizioni delle menzionate ipoteche in conformità del citato articolo 1984 del Codice civile. »

Si addiverrà in altra seduta alla votazione a scrutinio segreto su questo progetto di legge.

SEGUITO DELLA DISCUSSIONE SUL PROGETTO DI LEGGE RELATIVO ALL'ORDINAMENTO DELL'ESERCITO.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del progetto di legge relativo all'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra.

La discussione è rimasta sospesa all'articolo 5:

« In ogni corpo od arma dell'esercito permanente, il numero dei tenenti sarà doppio di quello dei sottotenenti. »

L'onorevole relatore ha facoltà di parlare.

CORTE, relatore. Nel suo progetto il Ministero proponeva fosse abolito il grado di sottotenente ed istituita invece due categorie di luogotenenti.

La Commissione non ha creduto di accettare questa proposta, partendo dal concetto che l'esistenza di due gradi negli ufficiali subalterni non aveva mai, nell'esercito nostro, dato luogo ad inconvenienti di sorta, e che anzi ne derivava il vantaggio che, quando in una compagnia, in uno squadrone o in una batteria viene, come spesso accade, a mancare il capitano, l'ufficiale che provvisoriamente comanda la compagnia, lo squadrone o la batteria, ha un grado superiore a quello dei subalterni della sua compagnia, del suo squadrone, della sua batteria, ed è così meglio assicurata la disciplina ed il buon andamento del servizio.

Ma la Commissione, mentre non ha creduto poter accettare la soppressione del grado di sottotenente, si era però preoccupata dell'inconveniente di lasciare i

sottotenenti invecchiare di troppo in quel grado, ed era venuta quindi nella deliberazione di introdurre nella legge questo articolo 5, col quale si stabiliva che il numero dei luogotenenti dovesse essere il doppio di quello dei sottotenenti; lo che, in pratica, avrebbe fatto che i sottotenenti sarebbero stati promossi a luogotenenti in un tempo non maggiore di circa sei anni.

Il ministro della guerra, intervenuto l'altro giorno in seno alla Commissione, ci ha osservato che, sebbene egli accettasse volentieri la massima espressa in questo articolo, egli avrebbe desiderato che la medesima non fosse introdotta come articolo di legge, in quanto che il servizio dei diversi corpi dell'esercito esige che in alcuni vi sia un numero maggiore di sottotenenti, mentre per contro in altri, come, per esempio, nei carabinieri, nel genio e nell'artiglieria il numero dei luogotenenti è di molto superiore a quello dei sottotenenti, perocchè in questi corpi gli ufficiali acquistano per diritto il grado di luogotenente dopo percorsi certi stadi della loro carriera; ma, come ho detto, il ministro della guerra ha dichiarato che, mentre aveva delle difficoltà ad accettare questo principio formulato in articolo di legge, egli era dispostissimo ad applicarlo nella formazione delle tabelle organiche.

La Commissione ha aderito a questo desiderio del ministro, per cui non ha nessuna difficoltà di ritirare l'articolo 5 e di sostituirvi un ordine del giorno così concepito:

« La Camera, riputando utile al servizio la conservazione del grado di sottotenente, ma riputando pure necessario che i sottotenenti non rimangano per troppi anni in detto grado, invita il ministro a voler, nei quadri organici, procedere per modo che il numero dei sottotenenti non superi la metà di quello dei tenenti. »

PRESIDENTE. Come la Camera ha inteso, la Commissione proporrebbe la soppressione dell'articolo 5, e vi supplirebbe coll'ordine del giorno testè letto dal relatore.

CORTE, relatore. Consente alla soppressione dell'articolo 5, con che il signor ministro accetti quest'ordine del giorno.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro della guerra vi aderisce?

RICOTTI, ministro per la guerra. Io divido interamente le idee esposte dall'onorevole relatore, e quindi accetto di buon grado l'ordine del giorno da lui proposto a nome della Giunta, insieme colla soppressione dell'articolo 5.

PRESIDENTE. Dunque la Commissione, d'accordo col Ministero, propone la soppressione dell'articolo 5, e vi sostituisce l'ordine del giorno che fu letto testè dal relatore.

Pongo ai voti quest'ordine del giorno.

(La Camera approva.)

L'articolo 5 rimane adunque soppresso.

« Art. 6. Gli impiegati dipendenti dall'amministrazione della guerra contemplati nel Capo III di questa legge, non sono soggetti alla disciplina ed alla legge penale militare in tempo di pace. In tempo di guerra sono invece sottoposti alla giurisdizione militare nei termini stabiliti dal Codice penale per l'esercito.

« A questi impiegati sono applicabili, quanto alle posizioni di disponibilità ed aspettativa, e quanto alle pensioni, le leggi relative agli impiegati civili dello Stato. »

(È approvato.)

« Art. 7. Dopo il 1° gennaio 1874 non potranno avere effetto modificazioni ai quadri organici allora esistenti, se prima non siano sanciti dalla legge sul bilancio di prima previsione. »

(È approvato.)

« Capo II. *Esercito permanente.* — Art. 8. L'esercito permanente consta :

- « A) Dello stato maggiore generale;
- « B) Del corpo di stato maggiore;
- « C) Delle armi d'artiglieria e genio;
- « D) Delle armi di linea (fanteria e cavalleria);
- « E) Dell'arma dei carabinieri reali;
- « F) Del corpo degli invalidi e veterani;
- « G) Del corpo sanitario militare;
- « H) Del corpo del commissariato militare;
- « I) Del corpo contabile militare;
- « L) Del corpo veterinario militare. »

L'onorevole Englen ha facoltà di parlare.

ENGLEN. Queste osservazioni io non ho fatte nella discussione generale, per non parere d'oppormi al piano proposto dal ministro, che io accetto in tutte le sue parti, meno in questa a cui apporterei una modificazione la quale non lede il sistema di guerra del ministro.

Il ministro propone che in caso di guerra noi dobbiamo disporre di circa 600 mila uomini, ed io convengo che questa forza sia necessaria per la difesa d'Italia; ma egli dice che per avere in caso di guerra questa cifra, bisogna che in tempo di pace ve ne sia una di 180 o 200 mila uomini. Ora io intendo di dare un giudizio sulla proporzione fra l'esercito in tempo di pace e quello in tempo di guerra:

Tutti gli utili servizi che rendono gli eserciti si sperimentano in tempo di guerra: allora essi difendono lo Stato, regolano i destini del mondo, dettano la storia; ma in tempo di pace l'esercito è un corpo parassito, una specie di manomorta che consuma e non produce, ed anzi esaurisce tutte le risorse dello Stato. Se si potesse risolvere il problema di avere un grande e numeroso esercito in tempo di guerra e non averne punto in tempo di pace, sarebbe un gran fatto; ma ciò è impossibile poichè, se si vuole un grande esercito per la guerra, è necessario prepararvisi ed averne anche uno in tempo di pace.

Come conciliare questi due estremi? Se l'esercito è utile in tempo di guerra bisogna averne quanto più possibile. Se è un peso in tempo di pace, bisogna averne il meno possibile. È quindi necessario che l'esercito in tempo di pace sia solo quanto basta per formare la base ad un grande esercito per la guerra. Il ministro propone che in tempo di pace la forza sia da 180 a 200,000 uomini.

Qui sorgono due questioni: 1° Può il paese reggere 200,000 uomini in tempo di pace? 2° È indispensabile avere 200,000 uomini in pace per disporne di 600,000 in tempo di guerra?

La prima fu già trattata nella discussione generale.

Per 200,000 uomini bisogna spendere 200 milioni all'anno, e tener conto delle spese di armamento non per un esercito di 600 mila uomini, ma per un esercito del doppio, poichè ognuno conosce che in caso di guerra, dopo una campagna felice o disastrosa che sia, bisogna rifondere di nuovo tutte le armi.

Ora è troppo vero che lo Stato non possa in tempo di pace sopportare la spesa ordinaria di 200 e più milioni. Noi faremo come quell'individuo che, debole ed infermiccio per malattie organiche, volesse divenire forte col vestir corazza e coprirsi di armi. Invece di divenire più forte, egli soggiace e soccombe al peso superiore alle sue forze.

Io su questo proposito non mi dilungo, ma provocho tutta l'attenzione della Camera su questo fatto che, invece di salvare la nazione, la perderebbe per un'altra via.

Dirò poi qualche parola relativamente alla seconda questione: se per avere un esercito di 600 mila uomini in tempo di guerra sia indispensabile avere in tempo di pace quello proposto dall'onorevole ministro della guerra.

Ora io domando all'onorevole ministro della guerra ed ai componenti della Commissione, che debbono essere più competenti di me, se, dopo gli esempi della storia e dopo le ultime esperienze militari, essi credono che noi possiamo diminuire l'esercito di pace e ridurlo a 120,000 o 130,000 uomini.

Al Ministero ed alla Commissione non mancherà mezzo di organizzare questo nucleo con quadri disposti in modo che in tempo di guerra non difetterebbe quel numero e tutto ciò di cui ha bisogno, senza mancare alle esigenze della difesa della nazione.

Noi potremo risparmiare in tal modo durante la pace e preparare maggiori mezzi in tempo di guerra.

Queste sono le osservazioni precipue che io prego il Ministero e la Commissione di avere presenti; e fino a che essi non mi provino indispensabile di avere 200,000 uomini in tempo di pace per averne 600,000 in tempo di guerra, io credo che la cifra proposta sia di molto eccessiva.

PRESIDENTE. Onorevole Botta?

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. La parola allora spetta all'onorevole relatore.

CORTE, relatore. Veramente la sede di questa proposta o quasi-proposta dell'onorevole Englen non sarebbe in questo articolo. È questione che avrebbe dovuta essere trattata piuttosto nella discussione generale, se già non fosse stata anche pregiudicata da leggi votate dal Parlamento; poichè allo stato delle cose non si potrebbe conciliare assieme la cifra dei 120,000 uomini in tempo di pace, come vorrebbe l'onorevole Englen, colle prescrizioni attuali circa la durata del servizio sotto le armi e col contingente votato annualmente dal Parlamento.

Il ministro non può tenere sotto le armi tutta quella gente, come gli è imposto dalla legge, e tenerla pel prescritto numero di anni, stando alla cifra di 120,000 uomini.

L'onorevole Englen mi permetterà pure di dirgli che della questione di fare col minor numero di uomini possibile, la Giunta se ne è occupata, e quando ha accettato questo progetto di legge lo ha accettato come quello appunto che dava la massima forza colla minima spesa possibile.

Se poi l'onorevole Englen considera la forza che abbiamo ora, egli vedrà che non è eccessiva, perchè devesi dalla medesima levare una quantità di uomini per rifornire il corpo dei carabinieri, e sottrarne ancora una quantità di truppa la quale è inevitabilmente condannata a fare un servizio di aiuto alla sicurezza pubblica, sottrazioni tutte le quali accrescono in proporzione la forza che si deve tenere sotto le armi.

Quanto poi alla durata della permanenza sotto le armi, solo modo pratico di istruire la popolazione al servizio militare, affine di avere la cifra di 600,000 uomini in tempo di guerra, accettata dall'onorevole Englen, sarebbe quello di ridurre quella permanenza.

Ora il periodo proposto di tre anni è stato reputato non troppo lungo, anche da coloro i quali non si spaventano della durata breve della permanenza sotto le armi, anzi questi ultimi avrebbero forse anche accettato una riduzione maggiore, vale a dire invece di tenere il soldato tre anni, si sarebbero forse contentati di tenerlo trenta mesi, se questi trenta mesi avessero potuto essere dedicati esclusivamente all'istruzione del soldato.

Ma l'onorevole Englen sa che una parte notevole dell'esercito è generalmente distratta e dal servizio di piazza indispensabile in molte città, e da quello di pubblica sicurezza che pure in molte provincie esige il concorso della truppa.

Ora, se si deduce dal tempo che i soldati possano attualmente impiegare per la loro istruzione tutto quello che essi passano in operazioni le quali sono estranee veramente al mestiere che essi devono imparare, si vedrà che i tre anni sono assai brevi e non sono certo eccessivi.

Ponendo quindi a fronte il periodo di tre anni in cui devesi tenere gli uomini sotto le armi, colle cifre dei contingenti di leva votati dal Parlamento, è evidente che bisogna piuttosto aumentarli che diminuirli se si vogliono avere in tempo di guerra i 600 mila uomini che l'onorevole Englen pur riconosce necessari.

L'onorevole Englen si persuaderà quindi che non è possibile allo stato attuale delle cose, di avere un esercito in tempo di guerra di 600 mila uomini, fissandone la cifra in tempo di pace a soli 120 mila.

ARNULFI. Se non si trattasse di una legge io non parlerei di una cosa che può sembrare non abbia grande importanza, ma il corpo dei carabinieri reali essendo sempre stato considerato il primo dell'esercito, credo che questa prerogativa non gli sia stata mai tolta.

Quindi io vorrei che in questo articolo fosse posto nella sede che gli spetta come primo corpo dell'esercito permanente. Nè penso che l'onorevole ministro voglia disdirmi, perocchè altrimenti, come disse bene l'onorevole Fambri nella sua relazione, quest'arma se non sarà prima diverrà l'ultima.

Mi aspetto una dichiarazione categorica dall'onorevole signor ministro.

MINISTRO PER LA GUERRA. L'ordine, col quale in quest'articolo sono descritte le varie armi ed i diversi personali, non stabilisce fra di loro alcuna precedenza di onore. Nessuno ha mai pensato di togliere ai carabinieri il primo posto nell'ordine di battaglia, cioè la loro precedenza sugli altri corpi dell'esercito; in quest'articolo si è solamente voluto stabilire un ordine più comodo per trattare successivamente le questioni, una dopo l'altra. Sarebbe stato infatti forse poco logico, se si fosse trattato dei carabinieri, prima di stabilire i quadri generali dell'esercito.

Io pregherei adunque l'onorevole Arnulfi di non insistere sopra una modificazione nell'ordine delle lettere *A, B, C e D*, le quali non hanno nessuna relazione coll'ordine di precedenza che spetta alle diverse armi, ma non indicano altro che la distribuzione delle materie da trattarsi in questa legge.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Arnulfi?

ARNULFI. Dopo la dichiarazione dell'onorevole ministro, io non ho nessuna difficoltà di arrendermi alle sue osservazioni.

PRESIDENTE. Rileggo l'articolo 8, e lo pongo ai voti. (È approvato.)

« *A.* — *Stato maggiore generale.* — Art. 9. Lo stato maggiore generale è costituito degli ufficiali generali, il cui numero è stabilito a 130, dei quali :

- « 5 Generali d'esercito;
- « 42 Tenenti generali;
- « 83 Maggiori generali (compreso il maggior generale medico). »

« 130

L'onorevole Manfrin ha facoltà di parlare.

MANFRIN. Si è molto parlato durante questa discussione della necessità di avere un buon corpo sanitario, e dei modi di tenerne alta la dignità. Furono dati anche diversi suggerimenti, fra i quali, se non faccio errore, quello dell'onorevole Palasciano, di farne dei professori.

In teoria tutti siamo d'accordo che qualche cosa bisogna fare in proposito. Ma, osservando questo progetto di legge, trovo che in pratica non si è fatto nulla; le cose rimangono tal quali erano...

Una voce. Gli si è dato il grado.

MANFRIN. Gli si è dato il grado, ma si stanziano in bilancio circa 88 mila lire di meno; ed io non so se i medici saranno contenti di questo.

Io non faccio altro che ricordare un progetto altra volta formulato, e sono sicuro che avrò per alleato l'onorevole ministro della guerra, in quanto che egli faceva parte d'una Commissione nominata dal defunto generale Della Rovere, la quale aveva appunto formato un organico, e, sono assicurato, che il signor ministro della guerra era d'accordo sulle proposte e sulle conclusioni di quella Commissione.

Noi abbiamo questo stato di cose, che vogliamo della brava gente, degli uomini di scienza, degli uomini superiori, e li paghiamo, al *maximum*, 7000 lire, quando hanno compiuta tutta la loro carriera lentissima.

Io non credo che in questo modo noi possiamo avere degli uomini di scienza, mentre molti commessi di banco guadagnano di più.

Egli è ben vero che vi sono dei professori che sono egualmente pagati, ma un professore, il quale non deve insegnare che poche ore della mattina, ha altre corde al suo arco, mentre un medico militare bisogna che si dia a corpo perduto all'arte sua, per la disciplina e gli obblighi cui deve sottostare.

Si è detto e ripetuto che i medici hanno eguali doveri, eguali pericoli, e che quindi devono avere delle condizioni eguali.

Il numero dei medici attualmente, se non faccio errore, è di 525, e considerando il numero degli ufficiali negli altri corpi avrebbe diritto a cinque generali. Se a questo s'aggiunge la milizia che viene istituita con questa legge, abbiamo un personale di circa due mila ufficiali medici. Ecco perchè parmi necessario di venire al progetto del defunto generale Della Rovere, che non ha avuto compimento per nessun'altra ragione che perchè egli è mancato ai vivi. Proponeva adunque il defunto generale che vi fossero quattro maggiori generali medici. Questo non comprometterebbe il bilancio, poichè 8 mila lire di più non possono fare gran danno.

Così, oltre al fumo del grado effettivo, vi sarà pure un poco d'arrosto, e con questi due elementi assieme uniti si potrà andare avanti. Mi muovo a questa proposta non tanto per ragioni subbiettive, quali sono

quelle del vantaggio dei medici, ma per ragioni obbiettive.

Non è certo a me che spetta ricordare quali vantaggi possano venire all'esercito da un buon corpo medico. Disse ieri l'onorevole Fambri che non sono i soli ufficiali combattenti quelli che facciano i buoni eserciti. L'onorevole Fambri è persona troppo competente perchè io non faccia mie queste sue parole e non le ripeta a proposito dei medici. Quindi ragioni subbiettive e ragioni obbiettive militano a favore della mia proposta. Spero quindi che l'onorevole ministro per la guerra vorrà compiacersi di accettarla.

MINISTRO PER LA GUERRA. Debbo far presente alla Camera che siccome molti degli articoli di questo progetto di legge concernono più o meno alcuno dei personali dell'esercito, è facile che a tutti cotesti articoli sorgano proposte per migliorare la posizione dell'uno e dell'altro personale. Ne abbiamo ora una prova per ciò che concerne i medici.

Se mai venisse ammesso che ci debbono essere parecchi medici generali, bisognerebbe fare altrettanto (e se altri non ne facesse la proposta, la farei io stesso) pel commissariato della guerra e per tutti gli altri personali cui sono affidati servizi di guerra che sono egualmente importanti, come il servizio d'amministrazione, servizio veterinario ed altri ancora; e così finiremmo per avere due categorie di generali egualmente numerose, cioè quella dell'esercito veramente combattente e quella dell'esercito di accessori e di aiuti. Pertanto io debbo oppormi a questa proposta fatta dall'onorevole Manfrin. Potrà sembrare in fondo, per certe ragioni, sostenibile; ma se ammettiamo questa modificazione, bisognerà per analogia modificare tutti gli altri articoli della legge, e si finirà per avere una legge impossibile, la quale non potrà essere votata.

L'onorevole Manfrin osservava che i medici con questa legge possono al più arrivare allo stipendio di lire 7000. Questo non è precisamente esatto. Prima di tutto c'è un medico generale, con 9000 lire di stipendio; in secondo luogo vi sono i medici colonnelli, il cui numero verrà notevolmente aumentato da quanto ora è, ed oltre la paga di 7000 lire, hanno pure l'aumento sessennale di 400 lire proposto dall'altra legge che dovremo discutere; quindi vuol dire che il loro stipendio potrà facilmente raggiungere le 7400 lire ed anche le 7800.

Dovrei fare anche un'altra osservazione relativamente alla diminuzione in bilancio che risulterà dai nuovi assegni accordati in complesso al corpo sanitario rispetto agli attuali. L'onorevole Manfrin ha detto che vi sarà una differenza di circa 80,000 lire...

MANFRIN. No, 8000.

MINISTRO PER LA GUERRA. No. Nella legge vi è relativamente ai medici una diminuzione complessiva di assegni fissi.

Ora io osservo che quando nel 1866 fu accordato ai

medici l'aumento del quinto dello stipendio, dopo cinque anni di servizio nello stesso grado, la Camera venne a questo temperamento appunto perchè allora si trattava di dare il grado effettivo, anzichè la semplice assimilazione, ai medici.

Per non compromettere questo principio che allora era assoluto, cioè che nessuno potesse avere il grado effettivo di ufficiale se non era ufficiale combattente, si prese un temperamento per avvantaggiare la posizione dei medici senza accordar loro il grado effettivo, che essi desideravano allora come oggi e che oggi è stato loro accordato.

In secondo luogo, questa conclusione dell'onorevole Manfrin sarebbe giusta per l'oggi e vi sarebbe effettivamente una diminuzione di spesa pel bilancio se non vi fosse la conservazione degli attuali assegni per coloro che oggi hanno maggiore stipendio di quello comportato dalla nuova legge, come già ho detto. E perchè ciò? Perchè il corpo sanitario, coi troppo limitati quadri che ha sinora avuto nei gradi superiori, si può dire che, dal 1866 in qua, non ebbe nessuna promozione; e non essendoci state promozioni è naturale che tutti abbiano raggiunto almeno uno ed anche due quinquenni d'aumento di paga.

Ma coi nuovi organici del corpo sanitario, la posizione dei medici nostri viene essenzialmente cambiata, dacchè ne sarebbe notevolmente aumentato il numero nei gradi superiori, relativamente ai gradi inferiori; e per conseguenza più non potrebbe succedere una lunga permanenza nei gradi inferiori di medico di battaglione e medico di reggimento. E le 80,000 lire che vi guadagnerebbe il bilancio non sarebbero quindi che un guadagno fortuito e provvisorio, e più apparente che reale, perchè in fondo, coll'ampliamento dei gradi superiori e col nuovo sistema di stipendi, i medici non verranno a perder nulla di quanto avevano per il passato, ma fors'anco a guadagnarvi.

Per queste considerazioni io pregherei la Camera di non ammettere questa modificazione, che verrebbe ad alterare intieramente il concetto e l'economia del progetto di legge.

PALASCIANO. La proposta dell'onorevole Manfrin è una conseguenza logica del voto di ieri.

Se la Camera ha concesso il grado effettivo ai medici, ne viene in conseguenza che loro non si deve diminuire lo stipendio; almeno si dovrebbe dar loro un soldo capace di ammettere la compra delle spalline.

Io non ho udito dall'onorevole ministro nessun calcolo che dimostrasse che la mancanza delle 80,000 lire nel bilancio non sia reale. Le 80,000 lire mancano. Sarà perchè sono state ritardate le promozioni in questi 10 anni; sarà perchè in avvenire crescerà il numero degli alti gradi, ma è certo che nel bilancio di questo anno, secondo i calcoli che gl'interessati hanno fatto circolare per le nostre mani, la mancanza di questa somma è reale. Sicchè, infatti, è diminuito l'assegno

della somma che riguarda il corpo sanitario militare per quest'anno, e forse anche per gli anni venturi.

Io credo che, non presentando col grado effettivo a questi medici militari la prospettiva di un più lieto avvenire, simile a quello che potrebbero ricavare dallo esercizio libero della professione medica nei luoghi in cui dimorano, io credo che necessariamente bisogna ricompensarli altrimenti; se no, malgrado le spalline, dovrebbero andarsene.

Per tal ragione ben volentieri mi associo alla proposta dell'onorevole Manfrin.

MANFRIN. Le ragioni esposte dall'onorevole ministro per la guerra, lo devo dire con rammarico, non mi hanno gran fatto persuaso, e soprattutto non ho inteso che egli mi abbia risposto per la parte che concerne il progetto stato fatto dal defunto ministro Della Rovere, perchè sta in fatto che quel progetto era stato approvato anche dallo stesso attuale ministro. Quindi, deducendolo anche dalle sue stesse parole, si deve concludere che ragione vi è perchè i medici abbiano ad avere almeno un altro grado per poter fare la loro carriera.

Nè può valere il dire che noi avremo un esercito di combattenti ed un altro di generali non combattenti; questa non è la questione; qui si parla di medici; qualora si venisse a parlare di altri rami, allora si tratterà degli altri; io ho parlato dei soli medici, e vorrei che la Camera si pronunciasse su di essi.

Già io prevedo l'esito di questa proposta; ad ogni modo, siccome la ritengo assolutamente giusta, malgrado che io faccia la parte di Curzio, che non si getta in una voragine, ma in un fiasco (*Ilarità*), pregherei l'onorevole presidente di metterla ai voti, perchè, se non altro, vi sia questo precedente, e sia almeno detto che è sorta una voce per ottenere che pel corpo medico vi sia una retribuzione adeguata alla scienza che si vuole che abbia.

Io propongo quindi che il numero dei generali, invece che di ottantatré, sia di ottantasette.

CORTE, relatore. Io dichiaro solo che la maggioranza della Commissione si associa alle cose dette dall'onorevole ministro della guerra, e non accetta la proposta dell'onorevole Manfrin.

MINISTRO PER LA GUERRA. Per rispondere ancora due parole all'onorevole Palasciano, dirò che questo risparmio di lire 80,000, di cui si è già parlato, e che risulterà dai nuovi assegni da fissarsi ai medici è una pura supposizione. Noi non trattiamo ora delle paghe, e non possiamo quindi discutere di quello che verrà assegnato ai medici, e degli aumenti che si vorranno o non si vorranno loro accordare ogni cinque o sei anni di servizio.

Dirò di più che, se si ammettessero integralmente le proposte della Commissione circa gli stipendi, i medici non verrebbero a perdere neppure un soldo, perchè avvi un articolo che dice che tutti coloro che

attualmente hanno assegni superiori ai nuovi continueranno a fruirne sino a promozione di grado; dal che è chiaro che il bilancio non verrebbe a cambiare a danno dei medici. Siccome poi a questa legge va unito un allegato, che sarà certamente applicato, secondo il quale vengono ad essere aumentati notevolmente i medici di grado superiore che hanno maggiore stipendio, la conclusione sarà che, approvando questa legge e l'altra che viene dopo, di cui è relatore l'onorevole Fambrì, il bilancio, ben lungi dal guadagnare le 80,000 lire, dovrà essere accresciuto di circa 20,000 per pagare i nuovi stipendi.

Ma questo mi pare non sia il momento di occuparci di ciò, ma piuttosto di vedere se vogliamo aumentare il numero dei generali medici. È una questione che si potrebbe discutere lungamente; ma io pregherei di non ammettere questo principio, perchè, ammettendolo, entriamo in un ginepraio, dove è impossibile che la legge approdi a qualche cosa. Invito quindi la Camera a non votare in favore della proposta dell'onorevole Manfrin.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro ha pienamente ragione, ogni questione di stipendi è prematura.

Ora la sola questione che si possa elevare è quella di determinare il numero degli ufficiali superiori.

Dunque l'onorevole Manfrin propone...

MANFRIN. Domando la parola per una dichiarazione.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare.

MANFRIN. Visto che l'onorevole ministro insiste nel suo rifiuto, mi trovo obbligato per non far perdere tempo alla Camera e malgrado le convinzioni mie e di alcuni miei colleghi, di ritirare la mia proposta.

PRESIDENTE. In tal caso rileggo l'articolo:

« Art. 9. Lo stato maggiore generale è costituito degli ufficiali generali, il cui numero è stabilito a 128, dei quali:

« 5 Generali d'esercito;

« 42 Tenenti generali;

« 83 maggiori generali (compreso il maggior generale medico).

« 130

(È approvato.)

« Art. 10. In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito.

« Però le vacanze nel grado di generale d'esercito saranno compensate con altrettanti tenenti generali in più dei 42 stabiliti dall'articolo precedente, e quelle dei tenenti generali con altrettanti maggiori generali. »

Su quest'articolo spetta la parola all'onorevole Tenani.

TENANI. Io propongo alla Camera la soppressione del primo alinea di quest'articolo, e per conseguenza la soppressione della parola *però* del secondo alinea.

Ne dirò brevemente le ragioni.

Ma prima permetta la Camera che io richiami alla

mia memoria ed alla sua le regole ed i limiti nei quali erano costrette le promozioni dei generali di esercito.

Il decreto del 19 ottobre 1849 al suo articolo 3 stabiliva quanto segue:

« I luogotenenti generali possono essere promossi al grado ed alla dignità di generali d'armata, qualora soltanto abbiano avuto prima, durante per lo meno una campagna, o il comando in capo dell'armata od il comando di un corpo d'armata formato di più di una divisione, ed abbiano esercitato la carica di capo dello stato maggiore generale dell'esercito. »

Più tardi, nel 1853, si emanava la legge sull'avanzamento dell'esercito, la quale stabiliva che gli ufficiali generali in genere erano nominati a scelta, senza determinare requisiti speciali per aspirare al grado di generale d'esercito.

Infatti, all'articolo 19 della legge stessa, è scritto:

« Gli ufficiali generali sono nominati a scelta in tutto l'esercito tra gli ufficiali di grado immediatamente inferiore. »

E all'articolo 39 si dice:

« Sono abrogate le leggi ed i regolamenti esistenti, i quali sieno contrari alla presente legge. »

Si vede dunque che tanto implicitamente quanto esplicitamente l'articolo del decreto 19 ottobre 1849 veniva abolito.

Ma, *Multa renascentur quae jam cecidere*, e precisamente nel regolamento relativo alla legge del 1853 approvato con regio decreto 5 giugno 1854, uscito pochi mesi dopo l'approvazione della legge stessa, si richiamava in vigore quell'articolo del decreto 19 ottobre 1849 che ho già citato.

Infatti, all'articolo 32, paragrafo 107, si legge: « Per l'avanzamento al grado di generale d'armata vuoi si soddisfare le condizioni richieste dal paragrafo 3 del regio decreto 12 ottobre 1849. »

CORTE, relatore. Domando la parola.

TENANI. Io non discuto, signori, se questo fatto sia stato regolare. Si è passata sopra una prescrizione di 20 anni e non sarò io quegli che verrà qui ad interromperla. Cito il fatto, non lo discuto; anzi lo ammetto.

Più tardi, nel 1866, aumentatosi di molto l'esercito, essendosi considerato che la disposizione del paragrafo 3 del decreto 12 ottobre 1849 non apriva la via a premiare tutti i servizi eminenti ed importanti cui possono essere chiamati in guerra i luogotenenti generali, ed essendosi anche osservato che nei principali eserciti di Europa i luogotenenti generali che avevano comandato il genio o l'artiglieria in campagna, avevano i requisiti per essere promossi al supremo grado nell'esercito, si emanava un decreto, il quale stabiliva quanto segue:

« I luogotenenti generali che abbiano comandato in campo, durante una campagna, l'arma d'artiglieria o del genio, di un esercito combattente composto di più

corpi d'armata, possono aspirare al grado di generale di armata. »

Stavano così le cose, quando l'onorevole ministro della guerra ci viene a proporre, col presente articolo, che i generali di armata, quantunque abbiano soddisfatto a tutti quei requisiti voluti dai decreti che ho testè letti, non possano essere nominati che in tempo di guerra. E quale ne è la ragione? Il ministro nella sua relazione che precede il presente progetto di legge non ne dice alcuna. Ma, se mi è lecito indagarla, credo che sia la seguente: che egli, cioè, non credendo o volendo nominare generali d'armata quei luogotenenti generali che pure ne avrebbero i requisiti, abbia voluto rifugiarsi sotto l'egida della legge. Ora, o signori, io non amo punto i ministri i quali escono fuori della legge e commettono atti arbitrari, ma non prediligo neppur quelli i quali tentano di sfuggire a quella responsabilità ch'è inerente all'ufficio che fungono.

Nemini o non nomini il signor ministro i generali d'armata, a me poco importa, egli ne ha il diritto di scelta: ma delle azioni ed omissioni sue ne assuma tutta quanta la responsabilità. Se non che, se il ministro non ha addotto alcuna ragione, ne addusse moltissime la Giunta nella sua relazione su questo progetto di legge. È dunque compito mio combattere codeste ragioni e addurre poscia le mie. Comincerò dalle prime.

Apro la relazione e leggo a pagina 6, alinea 3, seconda colonna, quanto segue:

« Se occupati i posti di generali d'esercito in tempo di pace, come promuovere a quel grado luogotenenti generali che in guerra se ne mostrassero meritevoli? »

Ma, signori, se questa proposizione dovesse accogliere nelle sue più logiche conseguenze, bisognerebbe non solo non nominare in tempo di pace i generali d'esercito, ma neppure i luogotenenti generali, nè i maggiori generali, nè giù giù gli altri graduati inferiori dell'esercito medesimo, perchè essendo probabile, anzi certo, che durante una guerra un graduato meriti di essere promosso, se i gradi superiori sono tutti coperti, col ragionamento dell'onorevole Giunta non ci sarebbe più modo di premiare i meritevoli.

Ma seguita la Giunta all'alinea quarto della stessa pagina:

« Il numero dei generali d'esercito essendo limitato a cinque ne verrebbe la conseguenza che se fossero nominati in tempo di pace rimarrebbe impedita la promozione a chi in una lunga campagna se ne mostrasse veramente degno. »

Ma se ciò avvenisse, chi se ne potrebbe lagnare? È ciò che avviene del resto in tutte le carriere: nei nostri ordinamenti noi abbiamo delle leggi di avanzamento, abbiamo dei quadri, abbiamo degli organici; e vediamo tuttoggiorno che vi sono degli impiegati sì civili che militari, i quali per copia di capacità e di sapere meri-

terebbero certamente di occupare un posto superiore a quello che hanno, ma non lo possono finchè questo posto non sia reso vacante: e nessuno se ne meraviglia o scandolezza. Del resto, se durante una guerra ci sarà un luogotenente generale che sugli altri *come aquila voli*, forsechè questa legge sarà un dio Termine che non si potrà oltrepassare? O il Ministero avrà i pieni poteri, ed allora promuoverà a generale d'armata il luogotenente generale, o non vi saranno i pieni poteri e vi sarà la Camera, la quale non si rifiuterà certamente a dare una ricompensa a chi se la sarà meritata.

Ma soggiunge ancora la relazione:

« La posizione di generale d'esercito, meglio che un grado per esercitare un comando, si può considerare come un'alta dignità militare da accordarsi come ricompensa di lunghi, fortunati servizi resi in guerra.

« Dato come compenso di anzianità di grado e di servizi in tempi normali, perderebbe prestigio e valore. »

Ma innanzitutto, o signori, faccio osservare che il grado di generale d'esercito non è dato niente affatto come ricompensa soltanto di anzianità. Abbiamo visto anzitutto che la nomina di generale d'esercito si fa a scelta; ed abbiamo pur visto che non può essere nominato che chi abbia comandato in guerra; in guerra, o signori, e non una volta, ma due, perchè anche per essere promosso da maggior generale a luogotenente generale bisogna per l'appunto avere comandato in guerra.

In secondo luogo è forse vero che il generale d'esercito si possa considerare più come un'alta dignità che come un grado? Che sia un'alta dignità, io non lo nego; la legge lo dice, quantunque io non sappia veramente a che cosa in pratica si risolva questa alta dignità; ma è essenzialmente un grado, come lo dicono tutte le leggi e tutti i regolamenti militari: tanto è vero che a codesto grado corrisponde il relativo ufficio di comandare un corpo d'armata.

Quale differenza, o signori, fra il nostro generale di esercito e i primi gradi militari dei più grandi eserciti europei!

L'onorevole relatore, per invalidare le ragioni addotte dalla minoranza della Giunta (perchè in questa questione vi è stata pure una minoranza), ha detto che in Prussia non si erano nominati nuovi marescialli che dopo straordinari e fortunatissimi casi di guerra, anzi neppure dopo Sadowa, ma soltanto dopo Sedan, Metz e Parigi, e ciò è verissimo.

Ma si può forse paragonare il nostro generale di esercito col maresciallo prussiano? In Prussia c'è anzitutto un grado intermedio tra il nostro generale di esercito e il maresciallo; poi c'è il grado ed impiego di comandante d'esercito, che, se ha lo stipendio del proprio grado, ha poi un soprassoldo annuo di lire 22,500 ed una indennità di scritturazione di lire 2565;

finalmente c'è il maresciallo che è davvero un'alta dignità.

E ciò è sì vero, che il grado di maresciallo non lo troviamo neppure nei quadri militari; ed è il Re, esclusivamente il Re, che nomina i marescialli e che di volta in volta ne fissa loro, a suo talento, lo stipendio.

E qui debbo aprire una parentesi per rilevare una frase dell'onorevole relatore.

Egli dice che il grado di generale di esercito si deve accordare come compenso di *lunghi e fortunati* servizi stati resi in guerra.

Quanto ai *lunghi* sono d'accordo, ma sui *fortunati* ci avrei qualche cosa a ridire.

È vero che Napoleone I diceva che i marescialli non li creava lui ma li creava la vittoria, ma quale distanza fra i nostri generali d'esercito e i marescialli del primo impero, coi loro stipendi, coi loro titoli, coi loro ducati, coi loro principati, coi loro troni?

Io sono di quelli che credono che la fortuna in guerra non sia sempre quella cieca e volubile dea che scrivono i poeti; io credo anzi che la fortuna in guerra, specialmente se ripetuta, sia molte volte, ed il più spesso anzi, conseguenza della sapienza e del valore.

Ma la storia militare registra gloriosissimi fatti di guerra, nei quali chi comandava ha reso degli eminenti servizi al proprio paese, senza avere potuto ottenere la vittoria.

Ora, signori, elevare dei templi alla Fortuna e farne la maestra anzi che l'ancella del sapere, è la più dura e la più spietata espressione del fatalismo.

Finalmente l'onorevole Giunta chiama in aiuto della sua tesi « Giovanni Botero, da Bene, che fu maestro dei figliuoli ed oratore di Carlo Emanuele di Savoia, e che scrisse della ragion di Stato con tanta autorità da essere chiamato il Machiavelli piemontese, » il quale, parlando, come asserisce l'onorevole relatore « sugli inconvenienti di dare, ad ognuno che esercita un ufficio od una funzione, il grado correlativo » avrebbe detto: « essere sommamente dannoso che il principe si privi fuori proposito della facoltà di servirsi di un miglior soggetto, che si potrà col tempo scoprire. »

Davvero, Giovanni Botero è stato un eminente scrittore politico, ed io ricordo di averlo letto in quegli anni nei quali di politica non si poteva conversare che coi morti; ma se in quello scrittore si trovano delle massime e dei principii di governo che sono di tutti i luoghi e di tutti i tempi, ve ne sono delle altre che non sono più dell'epoca e della civiltà nostra. E lo dice uno dei suoi editori con queste parole:

« La lettura della sua opera può essere ancora di grande utilità, non fosse altro, come mezzo di conoscere l'indole delle dottrine politiche di tempi che i moderni strepitosi avvenimenti hanno da noi tanto allontanato. »

Ma ne vuole egli la prova, l'onorevole Corte, che alcuni dei principii del Botero non sono più dei no-

stri tempi? E senza uscire dal campo delle armi, perchè se volessi entrare, per esempio, nei rapporti dello Stato colla Chiesa, direi cose che farebbero certamente rabbrivire l'onorevole Corte. Senta soltanto queste parole:

« Sarebbe necessario che il principe non mettesse cosa nessuna in deliberazione, nel Consiglio di Stato, che non fosse prima ventilata in un Consiglio di coscienza, nel quale intervenissero dottori eccellenti in teologia ed in ragione canonica (*Ilarità*), perchè altrettanto caricherà la coscienza sua e farà delle cose che bisognerà poi soddisfare, se non vorrà dannare l'anima sua e de' successori. » (*Ilarità*)

Ma senza escire, come io diceva, dalla questione delle armi, noi che vogliamo i soldati istruiti e che non li mandiamo in congedo, se non sanno leggere e scrivere, sa egli, l'onorevole relatore, come li voleva il Botero? Il Botero li voleva illetterati.

« Quanto ai soldati, io confesso che le lettere non sono loro di utilità: perchè la principale virtù del soldato è l'obbedienza e la prontezza ai comandamenti del suo capo. »

E continuando ancora su quest'argomento, sa come il Botero vorrebbe scegliere i suoi soldati? Non col servizio obbligatorio nè colla coscrizione, ma senta in qual modo:

« La prima via di fare i tuoi soldati arditi e valorosi, sarà il delecto, o vogliamo dire scelta; perchè non tutti sono atti d'animo, non disposti di corpo a durare i travagli ed i disagi della milizia. »

E va tant'oltre che vorrebbe che un comandante, prima di condurre i suoi soldati alla battaglia, loro dicesse:

Quis est homo formidolosus et corde pavido? Vadat et revertatur in domum suam, ne pavere faciat corde fratrum suorum, sicut ipse timore perterritus est.

Precisamente come Dio ordinava di fare ai capitani dei Giudei.

Ma c'è di più. L'onorevole Corte è stato, non dirò poco esatto (perchè non voglio dire cosa che non sia più che cortese verso l'onorevole Corte, il quale scrisse tanto dottamente nella sua relazione di questo progetto di legge, e giorni sono lo difese con tale sicurezza e serenità di giudizi, e con tale facondia, che davvero mi è stato oggetto d'ammirazione e d'invidia), non è stato, dico, poco esatto, ma è stato poco felice nella sua citazione. Perchè, se Giovanni Botero scrisse realmente essere dannoso che « il principe si privi fuor di proposito della facoltà di servirsi del miglior soggetto che si potrà col tempo scoprire, » non scrisse mica queste parole a proposito degli « inconvenienti, » come asserisce l'onorevole relatore, « di dare ad ognuno che eserciti un ufficio od una funzione il grado correlativo; » niente affatto; bensì le scrisse a proposito della diuturnità dei servizi. Egli non voleva la diuturnità di servizio, non solo dei

grandi, poichè « non vi è cosa più pericolosa alle repubbliche che la soverchia grandezza di un particolare; » teoria d'Aristotele, il quale diceva (e se cado in errore mi corregga il mio amico Casalini, paziente ed acutissimo commentatore del filosofo delle *Categorie*) che « la conservazione del principe deve far sì che nessuno si alzi sproporzionatamente sopra gli altri di autorità e di ricchezza; » non solo, ripeto, scriveva queste parole a proposito dei grandi, come erano il connestabile di Francia, i magistrati di San Giacomo d'Alcantara e di Calatrava in Ispagna, « perchè la possanza congiunta con la diuturnità fa che gli uomini, dimenticatisi della loro condizione, aspirano, non a quello che debbono, ma a quello che possono o che si pensano potere; » ma pure a proposito di qualunque ufficio, anche di quello di magistrato. « Il principe, scriveva, non si deve legare le mani col fare i magistrati e gli uffiziali perpetui, così non si deve pregiudicare con l'obbligarsi per legge o per statuto a mutarli sempre; resti libero di servirsene più o meno, e di confermarli o di levarli di governo, secondo che la qualità delle persone e delle occorrenze richiederà. » Altro che inamovibilità dei professori! Altro che legge sullo stato degli uffiziali! Altro che quadri, che organici!

Con questo libro alla mano al momento della votazione di questa stessa legge, bisognerebbe che mi precipitassi nell'emiclo e corressi a scegliere la più nera delle palle, perchè anche questa legge vincola la libertà del potere esecutivo.

Obbiettate le ragioni contro, dirò adesso le ragioni che m'inducono a sostenere la mia proposta.

Comincio, o signori, a fare mie quelle della minoranza della Commissione; ed accenno ai vantaggi che risulterebbero per l'esercito, in caso di mobilitazione, dall'aver gli impieghi di comandante d'esercito occupati con pienezza di grado da uffiziali di lunga esperienza, conosciuti dalle truppe e conoscitori perfetti della loro qualità, dei loro difetti, dei loro bisogni. E poi soggiungo: perchè vorremmo fare una legge che non esiste in alcuno Stato? Perchè non potremo nominare a generali d'esercito, luogotenenti generali che già per due volte debbono avere comandato in guerra? Perchè non li nomineremo in tempo di pace, se illustrando col loro sapere l'esercito e l'Italia, meriteranno di raggiungere l'ultimo grado della propria carriera? Ma v'ha qualche cosa di più. Col primo alinea di questo articolo offendiamo delle legittime aspirazioni. Non sono così ignaro della teoria dei diritti acquisiti per dire che qui s'offendono dei diritti acquisiti nello stretto senso della parola, no; ma v'è qualche cosa che vale più dei diritti acquisiti: vi sono delle speranze legittime, v'è l'affidamento dato dal Governo, vi sono infine delle nobili suscettività che non possiamo disconoscere ed offendere senza disconoscere ed offendere nel tempo stesso tutto ciò che v'ha di

più nobile, di più intimo, di più elevato nell'animo dell'uomo e nel petto d'un soldato.

Finalmente questa disposizione di legge ha un tale carattere che per me, per molti dei miei colleghi e, voglio credere, per la maggioranza, basterebbe a farla respingere. È questo il carattere della personalità. Se lo lascino dire l'onorevole ministro e la Commissione. Certo, amo riconoscerlo e proclamarlo, sì l'uno che l'altra sono stati estranei a qualunque considerazione di persone. Ma, o signori, vi sono delle parole, vi sono dei fatti nei quali è insita una certa determinata intenzione. Ammazzate un uomo e poi ditemi che avete voluto fargli del bene! Date ad uno del furfante e poi ditemi che non avete voluto offenderlo.

Tanto è verò che vi è il carattere della personalità, che all'onorevole relatore sono sfuggite queste parole: « Dovremo (veramente avrebbe dovuto dire potremo), dovremo noi promuovere generali d'esercito per una campagna che, come quella del 1866, si può riassumere in un solo e poco fortunato combattimento? » Ma dunque quest'articolo di legge è precisamente contro quei generali che comandarono nel 1866!

Una voce a sinistra. Sta bene.

TENANI. Ma chi volete, o signori, che di questi generali che si troveranno colpiti da questa disposizione di legge, e che non possono non vedere in essa proprio uno strale diretto alla loro persona, chi volete, dico, che di questi generali resti al suo posto? Ma se non sono costretti dal bisogno, quest'orribile persuasore dei mali, se ne andranno tutti quanti, e questo fatto produrrà un tristissimo effetto nell'esercito, perchè l'esercito ha fortunatamente un sentimento fraterno di solidarietà generale.

Per queste ragioni io spero che la Camera vorrà accogliere la mia proposta.

Io mi rivolgo all'onorevole Ricotti nella sua qualità di ministro, tutore degli interessi materiali e morali dell'esercito, e mi rivolgo anche all'onorevole Corte; e, poichè egli è sì tenero e sì studioso di Giovanni Botero, mi permetta che gli richiami una delle sue massime, che è davvero una di quelle massime che sono di tutti i tempi e di tutti gli uomini. Giovanni Botero, parlando della giustizia che i Re debbono ai sudditi, ora diremo che il Parlamento deve ai cittadini, dice così: « Appartiene ancora a questa parte della giustizia la distribuzione proporzionata degli emolumenti e degli onori, contrappesando le gravezze con l'utilità, ed alleggerendo i carichi con l'onorevolezza: perchè dove le fatiche ed i servizi sono riconosciuti e rimeritati, egli è necessario che ivi alligni la virtù e fiorisca il valore; conciossiachè ognuno desidera e cerca comodità e riputazione, i bassi più la comodità, i grandi più la riputazione. »

CARINI. Io proporrei recisamente alla Camera la soppressione dell'ultimo periodo, che quasi per incidente la Commissione ha creduto d'introdurre nella reda-

zione di questo articolo proposta dal ministro della guerra, cioè le parole: « e quelle dei tenenti generali con altrettanti maggiori generali o colonnelli brigadieri. »

So bene che nella edizione ultimamente distribuita del progetto di legge concertato fra l'onorevole ministro e la Commissione le ultime parole « colonnelli brigadieri » sono state soppresse. E ne son lieto oltremodo, giacchè la precedente redazione di questo articolo dava luogo a due curiose anomalie, la prima delle quali era questa: che dopo di avere fissata in una legge organica la progressione dei vari gradi della gerarchia militare da maggior generale a tenente generale e da tenente generale a generale d'esercito, nei gradi generali si veniva poi quasi di traforo a creare una quarta categoria, quella cioè dei colonnelli brigadieri, la quale, se fosse stata necessaria, avrebbe dovuto essere compresa nella categoria fissata per legge.

La seconda anomalia, e credo sia semplice effetto di una difettosa locuzione dell'articolo proposto dalla Commissione, sarebbe stata quest'altra: che nell'intendimento della Commissione i posti vacanti di tenenti generali, cioè di comandanti di divisione, avrebbero potuto essere coperti indistintamente sia da maggiori generali, sia da colonnelli brigadieri. Così almeno suonava l'articolo proposto, comunque io debba pur credere che tale non sia stata l'intenzione degli onorevoli membri della Commissione.

So bensì che la Commissione vi ha in parte riparato, sopprimendo nella redazione dell'articolo le parole: *colonnello-brigadiere*.

Ma nondimeno, tale quale rimane nella sua redazione, a me sembra non solamente superfluo, ma contrario alla legge sull'avanzamento degli ufficiali ed oltremodo dannoso al buon andamento del servizio. E mi sento assai lieto di trovarmi nelle condizioni del più completo disinteresse per poterlo combattere e per pregare la Camera a volerlo sopprimere.

La Commissione decisamente ha voluto nella redazione di questo articolo, come in quella di vari altri, mostrarsi più ministeriale dello stesso ministro.

Io comprendo fino ad un certo punto le ragioni che si sono accampate per dispensare il potere esecutivo della necessità di promuovere in tempo di pace al grado di generali d'esercito quei tenenti generali, che per l'anzianità dei loro servizi e per la capacità dimostrata in una lunga carriera, vi avessero diritto e ne fossero meritevoli, contrariamente a quanto si pratica in Inghilterra, in Francia ed in quella stessa Prussia che siamo convenuti di prendere a modello delle nostre istituzioni militari. Le comprendo, ripeto, fino ad un certo punto, nè intendo di entrare incidentalmente in così grave quistione, nè seguirò il mio onorevole predecessore nell'erudito discorso che egli ha testè pronunziato per sostenere la soppressione del primo ali-

nea di questo articolo; dichiaro anzi che darò il mio voto a tale proposta, come è stata formulata dal Ministero e dalla Commissione, ma unicamente per le condizioni anormali in cui si trova il paese dopo le ultime campagne di guerra, e l'esercito italiano dopo la fusione degli ufficiali provenienti dagli eserciti degli antichi Stati d'Italia e dei volontari; ma, francamente, non potrei nè comprendere, nè approvare che, nel momento stesso in cui s'intende di stabilire con una legge organica la posizione di ogni ufficiale nell'esercito, sia poi lasciata facoltà al ministro di potere riparare, dirò così, alle deficienze del suo bilancio con tante piccole economie fatte a detrimento di quegli stessi ufficiali ai cui diritti e alla cui posizione si ha la pretesa di provvedere colla presente legge.

Io sono certo, o signori, che l'attuale ministro della guerra non userà, e molto meno abuserà di tale facoltà; e la più bella prova si è che egli non ve l'ha nè domandata nè proposta. Ma chi può dire che sia sempre così nell'avvenire, e che un povero ministro, stretto talvolta dalla necessità di sopperire a spese non prevedute dal suo bilancio, non possa aver ricorso, come pur troppo è successo in passato, a quei meschini espedienti che pur toccano al vivo, non dirò l'interesse, ma soprattutto l'amor proprio di un provetto ufficiale superiore?

Io potrei dimostrare facilmente alla Camera, sugli annuari militari degli anni scorsi, come molti ufficiali superiori, col grado di tenenti colonnelli, siano stati, non per mesi, ma per anni, tenuti al comando di un corpo, e così parimente dei colonnelli al comando delle brigate e dei maggiori generali al comando di una divisione! Anche attualmente, sebbene con molta diminuzione di numero e di durata, cotesti esempi sussistono!

Or bene, o signori, non mi si dirà, spero, che un certo tempo di esperimento è necessario al ministro della guerra per essere sicuro che un ufficiale chiamato ad assumere un comando superiore al suo grado, si trovi in tutte le condizioni di capacità indispensabili; prima di tutto perchè un ufficiale, il quale sia riuscito, attraverso delle ardue prove a cui sono ormai sottoposti gli ufficiali tutti, sia nelle promozioni a capitani, sia nelle promozioni ad ufficiali superiori, ha già fornito abbastanza tutti quei criteri necessari a giudicare della sua capacità; e in secondo luogo perchè, quand'anco un novello esperimento fosse necessario ad esso, dovrebbero largamente bastare sol pochi mesi anzichè degli anni interi!

La portata dunque dell'inciso, introdotto dalla Commissione in questo articolo, non potrebbe essere che meramente economica, ed a parte l'odiosa contraddizione che esso sancirebbe, lasciando così a discrezione di un amministratore, più o meno zelante di economie, quegli stessi diritti che ora vogliansi sancire per legge, credo di avere meco consenzienti i miei onorevoli col-

leggi di ogni parte di questa Camera, affermando che, in fatto di sacrifici e di abnegazione, mal si potrebbe ormai pretendere di più da questa categoria di impiegati che servono lo Stato nella carriera delle armi.

Io propongo dunque alla Camera la soppressione assoluta delle parole aggiunte dalla Commissione a questo articolo della legge, o quanto meno, laddove la Camera non approvasse questa mia prima proposta, che sia per esso ben determinato non doversi ammettere quelle tali posizioni anormali che in via di semplice esperimento, e per un periodo di tempo non mai maggiore di sei mesi.

DI GAETA. Io avevo chiesto la parola, non sapendo che l'onorevole Tenani dovesse parlare prima di me. Sono lieto che egli mi abbia prevenuto, in quanto che vedo che egli ha manifestate le stesse mie idee, e mi associo perfettamente alla sua opinione di sopprimere questo articolo.

PRESIDENTE. Non l'articolo; l'onorevole Tenani propone la soppressione del primo inciso: « In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito » e della parola *però* del secondo inciso.

DI GAETA. Se poi la Camera non approvasse queste soppressioni, proporrei la soppressione solamente del secondo inciso, e nel caso neppure si volesse approvare questa soppressione, io credo che questo secondo inciso vorrebbe essere modificato, in quanto che, se gli si vuol dare una interpretazione letterale, che cosa ne avverrebbe?

L'inciso è il presente: « Però le vacanze nel grado di generale d'esercito saranno compensate con altrettanti tenenti generali in più dei 42 stabiliti dall'articolo precedente, e quelle dei tenenti generali con altrettanti maggiori generali. »

Con questa redazione, ripeto, che ne avverrebbe? Che da qui a 50 anni, a mo' d'esempio, potrebbe succedere che solo cinque tenenti generali occupino posti di generali d'esercito, ed i 42 tenenti generali potrebbero essere suppliti da altrettanti maggiori generali, vale a dire, che, oltre ai cinque fortunati individui i quali possono arrivare al grado di tenenti generali, i rimanenti non potrebbero aspirare che al grado di maggiore generale; il che sarebbe un avvenire poco lusinghiero e di poco allettamento per gli ufficiali dell'esercito, massime nelle condizioni presenti in cui trovansi il morale degli ufficiali.

Io credo che quando si volesse ritenere quest'inciso, esso dovrebbe essere modificato in questo modo:

« In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito. »

« Però le vacanze nel grado di generale d'esercito saranno compensate con altrettanti tenenti generali in più dei 42 stabiliti dall'articolo precedente » ed io aggiungerei: « e quelli di tenenti generali che occupano

posti di generale d'esercito con altrettanti maggiori generali. »

Altrimenti, interpretato questo articolo letteralmente, pare che il ministro sia in potere di far sostituire cinque generali d'esercito da cinque tenenti generali e quarantadue tenenti generali da quarantadue maggiori generali; cosicchè non vi sarebbero nell'esercito che cinque tenenti generali, e tutti gli altri sarebbero maggiori generali. Credo che questo non sia un avvenire lusinghiero per la carriera militare.

Quindi io, riassumendomi, propongo: 1° per le considerazioni così bellamente esposte dall'onorevole Tenani, di sopprimere interamente il primo ed il secondo comma; 2° di sopprimere il secondo almeno; 3° poi, se si vuol ritenere anche questo secondo comma, di modificarlo almeno nel modo che ho detto.

PRESIDENTE. Trasmetta la sua proposta.

CORTE, relatore. Risponderò prima all'onorevole Tenani, dichiarando che io non difenderò il ministro; il quale sa difendersi benissimo da sè; osserverò soltanto che, se il ministro temesse la responsabilità, come parve in certo modo accennare l'onorevole deputato Tenani, egli non avrebbe proposto questo inciso. L'averlo proposto è, a parer mio, la più evidente dimostrazione che il ministro non teme la responsabilità.

Ora io non intendo elevarmi nelle alte regioni, ma di rimanere sempre nei termini di questo progetto di legge, lasciando pure in disparte ogni cosa che abbia aspetto personale; poichè si persuada l'onorevole deputato Tenani che ogni questione personale è stata assolutamente estranea a tutte le nostre deliberazioni.

TENANI. Ed io l'ho detto e ripetuto.

CORTE, relatore. L'onorevole deputato Tenani ci ha fatto un lungo commento del libro di Giovanni Botero per mettere il relatore in contraddizione con se stesso, quasi che io avessi voluto prendere in quel libro una citazione che mi giovava, lasciando in disparte il concetto del libro.

Ebbene, l'onorevole Tenani mi deve permettere di dirgli che io ho presa la citazione del Botero, che mi pareva giusta appunto nel caso speciale di cui ci occupiamo ora, e che credo molto più importante di quelle altre, cui egli ha fatto allusione: la inamovibilità dei magistrati e dei professori può essere lungamente discussa, giacchè contro le cattive lezioni di un professore, io mi posso appellare ad un altro professore, contro una cattiva sentenza di un tribunale posso ricorrere ad un altro tribunale; ma l'onorevole Tenani sa meglio di me che è molto difficile appellarsi contro una battaglia perduta.

Entriamo adesso nell'argomento. Cosa dice il progetto di legge ministeriale? Cosa dice la relazione in appoggio di questo concetto?

E prima di tutto dichiaro che questa deliberazione è stata presa, come ho già accennato nella mia relazione, a maggioranza di voti, sette contro due. Siccome poi io appartenevo alla maggioranza, mi sia permesso esporre le ragioni che ci hanno mossi ad applaudire ed accettare quest'inciso proposto dal ministro della guerra.

Ci sono due principii che prevalgono negli eserciti d'Europa circa al modo di adoperare gli ufficiali generali. Uno è il sistema che si può dire inglese, perchè è in quell'esercito più perfettamente esplicato. In Inghilterra gli ufficiali generali passano pei gradi di maggior generale, di luogotenente generale, generale e maresciallo, per anzianità di servizio. È un sistema il quale compensa magnificamente coloro i quali hanno lungamente servito il loro paese; coloro che hanno la fortuna di vivere fino a 90 anni e di avere ottenuto a 18 la posizione di sottotenente nell'esercito inglese, possono essere convinti di morire col bastone di maresciallo in mano; ma questo bastone di maresciallo non verrà adoperato per comandare l'esercito, essendo appunto un corollario di quel sistema che le promozioni si fanno per anzianità in tutti i tempi; quindi è riconosciuto che il Governo non deve nè punto nè poco essere legato dal grado che un ufficiale occupa per dargli un comando in occasione di una guerra. L'onorevole Tenani sa meglio di me che quando il duca di Wellington era comandante in capo dell'esercito inglese in Portogallo, sull'Annuario a questo gran generale era assegnato un grado locale e temporario; vale a dire aveva un grado superiore per il tempo che durava quel comando, e sa dove? nello Stato che era cinto dal mare e dai Pirenei.

Uguale sistema hanno osservato gl'Inglesi in Crimea quando hanno affidato al maggior generale sir William Cadrington il comando in capo dell'esercito di Crimea, mentre vi erano nell'esercito marescialli, generali, luogotenenti generali a centinaia prima di lui.

Lo stesso sistema hanno seguito gl'Inglesi nella marina; e l'onorevole Tenani sa che per potersi servire dell'ammiraglio Nelson, l'hanno promosso da capitano di vascello a contrammiraglio, ed era il 74° del suo grado.

Vi è un altro sistema, ed è quello che considera come un affronto fatto ad un ufficiale generale rivestito di un grado il non dargli in caso di guerra un comando del suo grado, vale a dire che l'avergli dato quel grado in tempo di pace obblighi quasi inevitabilmente ad offrirgli in tempo di guerra il comando che è in certo modo rappresentato da quel grado.

Ora, venendo al nostro caso pratico, in caso di mobilitazione di tutto il nostro esercito, noi avremmo probabilmente bisogno di 5 ufficiali generali per altissimi comandi, vale a dire un generale in capo, un capo di stato maggiore e tre comandanti d'esercito, non di corpo d'esercito. Se i cinque posti di generali d'eser-

cito fossero completati in tempo di pace, specialmente in una pace lunga, ne verrebbe per conseguenza che chi avrebbe al momento della guerra la responsabilità (perchè, checchè se ne dica, quando la campagna va male la responsabilità risale sempre al ministro della guerra), sarebbe il ministro il quale dovrebbe commettere le sorti della guerra ad uno dei cinque generali d'esercito, e dare il comando a generali i quali avranno tutte le qualità necessarie, ma che forse, a torto od a ragione, non daranno al ministro della guerra quel sentimento di sicurezza il quale vi fa affrontare volentieri la responsabilità degli atti di un altro, e specialmente atti così serii per un paese come quelli che implicano le sorti delle sue armi in una grande campagna.

L'onorevole Tenani ci ha fatto conoscere quali sono tutte le cautele con cui nei regolamenti vigenti si è circondato queste nomine, vale a dire che sono tassativamente indicate le categorie di ufficiali generali fra cui si possono scegliere i generali d'esercito, nonché le condizioni alle quali essi devono soddisfare, cioè di avere comandato un esercito in campagna e il genio e l'artiglieria.

Ma qui nasce una difficoltà: vi è campagna e campagna; ve ne ha di quelle le quali sono più che sufficienti a dar campo a svelare veramente le grandi attitudini; campagne a cui possono aver preso parte generali di cui si è riconosciuta la completa abilità. Ma ve ne sono altre di natura non bastevole a porre in evidenza questa attitudine, a far sanzionare una disposizione la quale li additi preventivamente e a gran distanza di tempo come atti ad un comando dal quale può dipendere la sorte delle battaglie.

Vede dunque, onorevole Tenani, che una tale questione è affatto impersonale.

Il militare in tempo di pace può dare delle grandissime prove di abilità, ma la prova effettiva dell'attitudine a comandare un grande corpo di truppe non è che in una campagna che si può riconoscere, ed è appunto perciò data facoltà di tal nomina al ministro in tempo di guerra.

Non è del resto erroneo quanto io ho asserito intorno alla posizione che negli altri paesi si considera come la più alta, perchè, intendiamoci bene, noi non abbiamo marescialli, e da noi il grado supremo nella gerarchia militare è il grado di generale d'esercito, rappresentato presso le altre nazioni da quello di maresciallo.

Io ho citato la Prussia, la quale, dopo la campagna del 1866 non ha fatto nessuna promozione di quel genere; ne ha fatto quattro dopo la campagna del 1870; ma badiamo bene che due dei promossi erano principi del sangue. L'onorevole Tenani, così dotto in cose militari, sa che la Prussia, dopo la morte di Blücker non contava più sul suo *Annuario* che un solo maresciallo, il duca di Wellington, il quale era al

servizio della regina d'Inghilterra e suo suddito; nessun prussiano aveva quel grado.

È poi veramente necessario questo grado? Ecco la questione. Io lo credo necessario come ricompensa dei grandi servizi in tempo di guerra, ma in sostanza non lo credo più assolutamente indispensabile nè in tempo di pace nè in tempo di guerra.

E qui mi permetta l'onorevole Tenani di osservargli che in guerre molto grosse, in cui i morti si sono contati a centinaia di migliaia, e a fronte delle quali le nostre battaglie somigliano a scaramucce, nell'esercito americano il più alto grado che esistesse lo vantava Ulisse Grant, ed era quello di luogotenente generale. Quindi, ove anche noi restringessimo il limite massimo della carriera militare al grado di luogotenente generale in tempo di pace, noi faremmo cosa non assurda, faremmo quello che si pratica in altri paesi, dove la guerra si è fatta con modi su cui si può non convenire, come si può non convenire riguardo al sistema di organizzazione (l'ho dichiarato altra volta), ma ai quali non si può negare quel tale coraggio di far ammazzare molta gente e di tentare molte prove prima di darsi vinti. Anche sotto questo aspetto quei paesi si sono conquistato un posto nella storia che pochi sapranno contestare, e mi auguro che noi sappiamo giungere alla loro altezza.

Dunque la questione, ripeto, è in un campo molto meno elevato. Noi diciamo: le campagne che ha fatto l'Italia sono state di tale importanza da rendere necessaria la posizione gerarchica di cui si tratta? Noi abbiamo avuto delle campagne ed abbiamo dei generali d'esercito i quali sono perfettamente competenti e che noi tutti ci rallegriamo di vedere in quell'altissimo grado; ma posteriormente i fatti di guerra succeduti sono stati di tal natura, la campagna ha durato tanto tempo, i combattimenti sono stati tanti e così variati da consigliare queste nomine? Quei comandi hanno durato poco tempo, l'onorevole Tenani lo sa meglio di me, ed è stata sotto questo punto di vista una grande sfortuna, perchè se quei generali ne avessero avuta l'occasione, si sarebbero certamente distinti moltissimo.

Ma io sto a quella frase della mia relazione: « La fortuna è l'indispensabile compagna delle grandi azioni militari. » Oltre essere abili e valorosi, creda l'onorevole Tenani, che alla guerra bisogna essere fortunati. I tempi sono passati, in cui si poteva, come Guglielmo d'Orange, perdere venti battaglie e ricostituire per la ventunesima un buon esercito. Disgraziatamente adesso quando si perde la prima, è difficile che non si perda ancora più irrimediabilmente la seconda.

L'onorevole ministro della guerra conosceva sicuramente quei regolamenti, dei quali l'onorevole Tenani ci ha dato lettura. Noi li conoscevamo, e francamente noi (parlo della maggioranza della Commissione) non abbiamo creduto di far opera nè severa, nè ingiusta, nè personale verso nessuno accettando quest'inciso;

noi abbiamo creduto che fosse bene che quei gradi altissimi nella milizia non fossero dati che dopo una guerra ed una gran guerra.

E se l'onorevole Tenani considera bene, vedrà una cosa, cioè che questi gradi concessi dopo una grande guerra, procureranno a chi ne è investito un prestigio ed un'elevatezza di posizione, che il completo uniformarsi alle prescrizioni regolamentari, di cui ci ha dato lettura l'onorevole Tenani, mi rincresce di dirglielo, non potrebbe mai far loro raggiungere. (*Bravo!*)

MINISTRO PER LA GUERRA. Prima che la Camera sia chiamata a dare il suo voto sopra questa questione, che è assai grave, debbo dire poche parole sulle ragioni che hanno indotto il Ministero a formulare le proprie proposte.

Le supposizioni fatte dall'onorevole Tenani non sono interamente esatte, ed il Ministero è partito da un principio molto più semplice; ha detto cioè: noi non abbiamo che tre gradi di generali, cioè maggior generale, tenente generale e generale d'esercito, come è pure in Francia.

Invece, se consideriamo la Prussia, l'Austria, la Russia ed altre potenze, noi vediamo che esse hanno realmente quattro gradi diversi di generali: il grado inferiore è quello di comandante di brigata, il secondo di divisione, il terzo di corpo d'esercito, ed il quarto è piuttosto una dignità con comando eventuale di un esercito, ed anche senza alcun comando.

All'opposto, in Francia e presso di noi non vi sono che due gradi veramente investiti di comandi definiti, cioè il maggiore generale e il tenente generale, dapochè il grado di generale d'esercito finora è stato considerato come una dignità militare, che non ha un comando definito ed assoluto; ed invero possono comandare corpi d'esercito, esercito o coprire altre elevate cariche militari.

Fatta questa distinzione, aggiungerò che io ho creduto fosse conveniente di adottare un sistema analogo a quello austriaco e prussiano, quanto al conferimento di detta superiore dignità, vale a dire che non si dovesse accordare che per meriti veramente straordinari in tempo di guerra, od in conseguenza immediata di una guerra.

Che se poi, imitando anche in ciò la Prussia e l'Austria, si volessero anche presso di noi ammettere quattro gradi di ufficiali generali, allora, avendo maggiori generali, tenenti generali e generali d'esercito, si potrebbe riservare come grande dignità militare, da accordarsi soltanto in certe determinate e rarissime circostanze, il grado di maresciallo od altro consimile, ma in tal caso i generali d'esercito, invece di essere 5, dovrebbero essere portati a 15 o 20, cioè quanti occorrono in tempo di guerra per i comandi corrispondenti, oltre a qualcuno di essi di riserva. E, difatti, avendo dieci corpi d'esercito, ci vorrebbero altrettanti comandanti generali; più un comandante di stato mag-

giore, uno d'artiglieria, uno del genio, uno direttore generale dei servizi amministrativi, delle tappe, ecc., con che già si arriva a 14 o 15 di questi comandanti generali, ed aggiungendovene altri 4 o 5 di riserva, ecco che si arriva ai 20, come testè indicava.

Questa riserva di 4 o 5 comandanti è poi indispensabile, giacchè, come ben si comprende, mentre un generale d'esercito può essere in passato stato capace di qualsiasi comando, dopo un dato tempo può venire a perdere quelle qualità che per ciò si richiedono.

Quindi, prima che la Camera sia chiamata a deliberare, parmi che si debba bene esaminare la questione sotto questo punto di vista, cioè se si debbano introdurre nel nostro esercito quattro graduazioni di generali, oppure se non se ne abbiano invece a conservare che tre sole come abbiamo proposto. Nel primo caso, bisognerebbe cambiare tutto l'articolo attuale ed anche il precedente; nel secondo, io sarei d'avviso, senza per altro fare una questione di portafoglio, che si abbia da mantenere la redazione proposta dal Ministero ed accettata dalla Commissione, secondo la quale la dignità di generale d'esercito non verrebbe accordata che in tempo di guerra o come conseguenza immediata d'una guerra.

Del resto noi non siamo abbastanza ricchi per potere, come gl'Inglese, avere generali a centinaia e stipendarli anche senza dar loro un comando; oltre a che, in caso di guerra, sarebbe poi impossibile di affidare il comando superiore ad un tenente generale e mettere sotto i suoi ordini dei generali d'esercito. Come s'è praticato nelle campagne nostre precedenti, un luogotenente generale meno anziano può, per decreto reale, assumere il comando supremo ed avere sotto di sé dei luogotenenti generali più anziani, ma non si può spingere la cosa sino al punto di dare un comando superiore a chi ha un grado inferiore: io almeno non proporrei mai cosa simile.

Per queste ragioni, prego la Camera d'accettare la proposta che abbiamo fatta, non ostante le molte e buone ragioni che furono addotte dall'onorevole Tenani, e delle quali io non disconosco certamente il peso.

In quanto alla proposta dell'onorevole Carini ed a quella dell'onorevole Di Gaeta, credo che sia corso un equivoco nell'interpretazione dell'articolo come fu modificato dalla Giunta.

CARINI. Domando la parola.

MINISTRO PER LA GUERRA. La Giunta, d'accordo col Ministero, ha stabilito che i posti vacanti del grado superiore di generale potessero essere compensati con un maggior numero di generali del grado inferiore. E questo è necessario anche per la giurisprudenza, perchè, se noi non ci riserviamo questa facoltà nella legge, giustamente la Corte dei conti (nel caso in cui per necessità di servizio non si potessero nominare tutti i 42 generali, ma, per esempio, solo 40), la Corte dei conti,

non permetterebbe la nomina di due maggiori generali in più del numero stabilito. Se invece nell'articolo è previsto e stabilito che i posti mancanti di tenenti generali possono essere coperti con altrettanti maggiori generali in più, allora naturalmente la Corte dei conti non potrà rifiutare la registrazione del decreto di nomina di questi maggiori generali in più, essendo la cosa del tutto legale.

Questa è la ragione per la quale fu introdotto nell'articolo questo secondo comma, e non già nel senso che il Ministero voglia abusarne per lasciare i posti vacanti nei gradi superiori. Tutt'altro, è anzi per avere la facoltà, quando vi sieno questi posti vacanti, di surrogarli con ufficiali del grado inferiore.

Quanto alla teoria dell'onorevole Carini, quella cioè di non lasciare questi posti vacanti ma di rimpiazzarli al più tardi fra sei mesi, essa fu pure discussa in seno della Giunta, ed appoggiata anche dalla maggioranza dei suoi membri. Io quindi non risponderò all'onorevole generale altrimenti che colle stesse ragioni che ho date alla Giunta. Vi sono dei casi speciali in cui bisogna andare molto a rilente. Le questioni personali sono sempre gravi, massimamente nei gradi superiori. Succede che si faccia libero un comando di divisione, e questo si affida ad un maggior generale cui spetti, presso a poco, per turno di anzianità, la promozione e che abbia i requisiti necessari per bene esercitare tale comando. Ma talvolta vi è un altro generale di lui più anziano e che forse lo vale in altri servizi speciali. Col temperamento da me indicato, cioè, non promovendo subito a tenente generale, il maggior generale che si nomina ad un comando di divisione, non si pregiudica alcuno e frattanto rendendosi vacante un posto in un Comitato o in un altro servizio pure importante al quale si può chiamare uno di questi altri generali che, sebbene di gran merito, non possiede forse tutte le qualità volute per assumere il comando di una divisione territoriale od attiva, allora promovendoli entrambi a tenenti generali non si disgusta alcuno. La stessa considerazione vale anche pei gradi inferiori.

L'onorevole Carini parlava di tenenti colonnelli che comandano un reggimento da sei mesi, da un anno, e forse anche più e che non sono ancora promossi colonnelli. È verissimo, ma tutti sanno che i colonnelli di tutte le armi formano un unico ruolo di anzianità, mentre nei gradi inferiori a quello di colonnello le carriere sono distinte per arma.

Or bene, fra arma ed arma, vi sono delle differenze nella celerità della carriera, e per questa ragione alcune volte conviene ritardare alcun poco in alcune armi, per non disgustare le altre, queste promozioni a colonnello. Non dico che questa sia una regola da usarsi in modo assoluto, ma che il ministro deve pur talvolta usare come temperamento.

Naturalmente l'onorevole Carini parlando, supponiamo, con un tenente colonnello comandante di un

reggimento di fanteria, sentirà che questi si lagna perchè non lo fanno colonnello; lo capisco, ma egli non vede che nell'artiglieria o nella cavalleria od in un'altra arma vi sono dei tenenti colonnelli aventi più servizio di lui e che non possono per difetto di posti venire promossi. Egli non si occupa che della sua persona, ma il ministro si deve occupare di tutto nell'interesse generale dell'esercito, e mantenere, per quanto possibile, un certo equilibrio tra le diverse armi.

TENANI. Domando la parola.

MINISTRO PER LA GUERRA. Per queste ragioni non posso accettare la proposta dell'onorevole Carini nel senso che il ministro sia obbligato a riempire immediatamente le vacanze nei vari gradi. Questa sarebbe una cosa affatto nuova, perchè in tutti gli impieghi si usa ciò che si fa nell'esercito. Si tengono talvolta vacanti dei posti di prefetto, lasciando questa carica ad un reggente: così pure si pratica nella magistratura, ecc.

Quando la legge stabilisce che i tenenti generali non abbiano ad essere più di 42, vuol dire che il ministro non potrà superare questo numero, ma io credo che sia in sua facoltà di non tenerne che 38 o 40 quando le circostanze lo richiedano, ritardando così l'avanzamento dei maggiori generali.

PRESIDENTE. Ma l'onorevole Carini non propone questo. Esso chiede che siano surrogati i tenenti generali da altrettanti maggiori generali per un periodo fisso di tempo non maggiore di 6 mesi; ma non stabilisce che debbano essere tutti i posti occupati.

L'emendamento Carini dice:

« Saranno anche, come esperimento e per un periodo di tempo non maggiore di sei mesi, ecc., » ma lascia libero di compensare o no. Non fa che mettere un limite.

MINISTRO PER LA GUERRA. L'onorevole Carini fa questa proposta per avvantaggiare la posizione degli ufficiali generali, per impedire cioè che talvolta i posti di tenenti generali sieno coperti da maggiori generali e quelli di maggiori generali da colonnelli.

Questa proposta la fa nel senso di impedire al ministro di tenere oltre 6 mesi un posto di tenente generale occupato da un maggiore generale. Ed io, per le ragioni che ho esposto, non posso accettare questa proposta, ma sibbene invece quella della Commissione che mi dà la facoltà di rimpiazzare i vuoti nei gradi superiori con altrettanti ufficiali in più nel grado inferiore; ciò, a mio avviso, torna a vantaggio dell'esercito e non a suo danno.

Non avrei altro da aggiungere a questo proposito.

PRESIDENTE. Onorevole ministro, l'onorevole Di Gaeta propone anche una modificazione a questa seconda parte; egli vorrebbe che i maggiori generali, che possono surrogare i tenenti generali, non eccedessero il numero di cinque.

MINISTRO PER LA GUERRA. Ma allora ne verrebbe di

conseguenza che, quando per necessità o convenienza di servizio il ministro stimasse di tenere provvisoriamente alcuni posti vacanti da tenente generale, egli non avrebbe più la facoltà di surrogare questi tenenti generali mancanti con altrettanti maggiori generali da nominarsi in più degli ottantatré fissati dall'articolo precedente della legge...

DI GAETA. Che funzionino?

MINISTRO PER LA GUERRA. Sì: che funzionino da tenente generale.

Ma, ripeto, questa sarebbe anche un'idea nuova, che il ministro della guerra non potesse coprire il posto superiore con un ufficiale di grado inferiore, chiamandolo *reggente, incaricato*. Questo si fa in tutte le carriere, e sarebbe solo un legame che si vorrebbe mettere al ministro della guerra, legame che sarebbe più di danno che di vantaggio all'esercito.

CARINI. A me duole di dover insistere nella mia proposta, che, in fin dei conti, si riduce a sostenere la redazione dell'articolo come era stata proposta dall'onorevole ministro della guerra. Perchè, o signori, io faccio questa proposta? Unicamente per rendere efficace nella sua applicazione questa legge organica da tanto tempo invocata in quest'Aula.

Secondo l'articolo 10, come oggi è redatto, ci saranno nell'esercito cinque posti di generali d'esercito, quarantadue posti di tenenti generali e ottantatré di maggiori generali.

Ora, io convengo che, per considerazioni di diversa natura, non si debba per ora obbligare il ministro a provvedere a tutti i posti vacanti di generale d'esercito, ma bisogna almeno lasciare ad ufficiali che dopo lunghi anni arrivano ai gradi superiori e generali, la sicurezza di poter contare sui quarantadue posti di tenente generale, stabiliti dall'attuale legge.

Ora, pur troppo è successo in passato, e succede anche oggi, sebbene in proporzioni minori, che molti posti di tenente generale si trovano occupati da maggiori generali, e tanti altri posti di maggiore generale da semplici colonnelli. Eppure tanto gli uni che gli altri avrebbero avuto diritto alla loro promozione, nè per altra considerazione l'aspettarono tanto che per considerazioni finanziarie.

L'onorevole ministro diceva che qualche volta bisogna compensare fra loro gli avanzamenti di un'arma con un'altra; ma io sostengo che in sei mesi si debba avere il tempo di compensare questi avanzamenti fra le varie armi, e che, laddove anche occorra di tenere in una posizione transitoria degli ufficiali per assicurarsi della loro capacità, anche quei sei mesi debbano bastare a fornire tutti i criteri necessari circa alla loro idoneità. Ad ogni modo, un termine è pur forza stabilirlo, perchè cessino gli inconvenienti del passato.

Io ho proposto 6 mesi; se l'onorevole ministro troverà che è poco, aumentiamoli pure; ma dal momento che la Camera ha voluto sancire una legge organica,

il meno che si possa pretendere è che cessi questo inconveniente di vedere degli ufficiali prestare un servizio, senza averne quella retribuzione che la legge vi ha stabilita. Ed ecco perchè, o signori, io insisto nel proporre la soppressione totale dell'aggiunta della Commissione, che lascierebbe al ministro le facoltà discrezionali di cui usò nel passato; o che almeno, laddove la Camera non volesse consentirla, sia fissato un termine non maggiore di sei mesi, oltre del quale debba cessare ogni posizione anormale e provvisoria nell'esercito.

TENANI. Io voglio dire all'onorevole Di Gaeta, la ragione per la quale non ho proposta la soppressione anche del secondo alinea dell'articolo 10. Siccome per essere promossi a generali d'esercito o a luogotenenti generali, bisogna avere certi requisiti, così se non si approvasse il secondo alinea, potrebbe venire il caso che mancando a codesti generali i requisiti per le promozioni, restassero vacanti i loro posti senza che si potesse aumentare il numero dei generali loro inferiori.

Ora, due parole soltanto all'onorevole Corte. Anzitutto io ho detto e ripetuto che era persuaso, persuasissimo, che tanto il ministro quanto la Giunta, fossero stati alieni da qualunque preoccupazione di persone. Io voglio sperare che l'onorevole Corte non vorrà mettere in dubbio le mie parole.

Ho poi soggiunto, che vi sono dei fatti e delle parole nelle quali c'è insita una certa determinata intenzione. Gli è come di certi reati, mi permetta il paragone che non ha nulla d'offensivo e che calza al mio argomento, gli è come di certi reati che sono tali senza che sia dimostrata la pravità d'intenzione in chi lo commette, perchè il dolo è insito nel reato stesso.

L'onorevole Corte mi ha quasi accusato di avere spaziato in alte regioni. Veramente io non ho fatto che seguire passo passo l'onorevole relatore. Ad ogni modo se io sono stato Icaro, lui deve essere stato Fentote; ma, per fortuna, nè egli è caduto nel Po, nè il nuovo *Icarus Icaris nomina dedit aquis*.

Egli mi ha pure accusato di avere travisato quasi quel suo concetto che lo indusse a citare le parole del Botero.

Ma io non ho fatto ciò. Dissi soltanto ch'egli non era stato punto felice nella sua citazione, poichè la massima del Botero, da lui trascritta nella sua relazione, non aveva nulla a che fare coi pretesi inconvenienti di dare ad ognuno, che eserciti un ufficio od una funzione, il grado correlativo, ma riguardava la diuturnità dei servizi che quello scrittore punto non ammetteva.

L'onorevole Corte ha detto che vi erano due sistemi di nominare questi alti ufficiali dell'esercito, il primo era l'inglese, ed ha citato l'esempio di Nelson; l'altro era quello di anzianità; ed egli optava evidentemente pel primo.

Ora, se io non istò assolutamente col primo sistema,

perchè colle nostre leggi e nella nostra società democratica non si potrebbero far fare quei certi voli che gli Inglesi hanno fatto fare a Nelson, non istò nemmeno interamente col secondo; tanto gli è vero che ammetto i requisiti speciali voluti dai regolamenti per la promozione a generale d'esercito, ed ammetto pure che mentre vi sono 10 corpi d'esercito, non ci siano che 5 generali d'esercito; appunto perchè, in caso di guerra, il ministro abbia la facoltà di scegliere i comandanti di corpo d'esercito anche tra ufficiali di grado inferiore ai generali d'esercito.

Tutta la differenza tra l'opinione mia e quella dell'onorevole Corte mi pare che stia in questo, che io voglio che il ministro possa, volendo, nominare in tempo di pace i suoi 5 generali d'esercito, mentre la Giunta vuole che non possa nominarli.

L'onorevole Corte ha poi detto che credeva non fosse necessario il grado di generale d'esercito.

Ma questa è un'altra questione; e la medesima si sarebbe potuta dibattere negli articoli precedenti. Ma dal momento che ci sono delle regole stabilite e dei limiti per la promozione a generale d'esercito, io credo che sia conveniente di stare alle regole ed ai limiti stessi senza crearne dei nuovi. Se noi votiamo questo alinea primo, facciamo una cosa che offende delle legittime e giuste suscettibilità, non solo di certe persone, ma di tutto l'esercito, il quale penserà all'*hodie mihi, cras tibi*.

In questo modo non è il credito che s'ingenera nell'esercito, ma il discredito; non è una riforma che si compie, ma è una demolizione.

Io quindi insisto più che mai nella mia proposta.

DI GAETA. Io credo che quando fosse soppresso il primo alinea di questo articolo, il secondo comma non avrebbe più scopo di esistere. Questo in risposta all'onorevole Tenani.

Quanto poi all'onorevole ministro, io temo d'aver avuto la sventura di non essere da lui compreso. Egli dice che colla mia proposta io verrei a togliere a lui la facoltà di creare 93 maggiori generali invece di 85; mentre invece io ho detto che, nel modo come è stato redatto l'articolo, il ministro potrebbe far sostituire tutti i 42 tenenti generali da 42 maggiori generali. Dunque allora l'ufficialità generale dell'esercito a che potrebbe ridursi? A cinque tenenti generali che suppliscono i cinque generali d'esercito, e poi, il rimanente, da 5 a 130, si ridurrebbe a 125 ufficiali maggiori generali. Ora, ridurre la più alta posizione della carriera militare a questo punto, che solo cinque individui possano arrivare al grado di tenente generale, mi pare sia una cosa poco conveniente.

Per conseguenza, io insisto nelle mie proposte: 1° nella soppressione totale dell'articolo...

PRESIDENTE. Ho capito le sue proposte.

Ha facoltà di parlare l'onorevole Corte.

ASPRONI. Votiamo!

CORTE, relatore. Risponderò all'onorevole Di Gaeta che le cose da lui dette fin qui non mi sembrano molto applicabili allo spirito di questo articolo.

È naturale che il ministro, il quale deve tenere l'esercito su certe basi, debba avere un certo determinato numero d'ufficiali d'ogni grado; è quindi la cosa la più lontana possibile quella che egli suppone, vale a dire che il ministro, potendo fare dei luogotenenti generali, non li voglia nominare, mentre è anzi naturale che egli cerchi di accrescerne il numero. (*Interruzione del deputato Di Gaeta*)

Debbo poi anche poche parole di risposta all'onorevole Tenani. Egli, sul finire del suo secondo discorso, ha parlato di suscettività di persone, ha accennato al cattivo effetto che produrrà in generale nell'esercito il pensare all'*hodie mihi, cras tibi*.

Pare a me che ben lieve, anzi nessuna differenza, porti il servire in un esercito dove il grado più alto sia di luogotenente generale anzichè di maresciallo. Ho però voluto notare la parola *suscettività* da lui pronunciata, e badi bene che dalla medesima qualcuno, non io, potrebbe arguire che il suo discorso avesse qualche cosa di personale, mentre invece le ragioni per cui abbiamo accettata la proposta del ministro e che furono tutte da noi ampiamente svolte, dimostrano come quella non sia basata su questione di persone, ma unicamente sopra una questione di fatto.

PRESIDENTE. Ora prego la Camera di prestarmi attenzione intorno alla posizione delle diverse questioni. L'articolo 10 della Commissione, accettato dal Ministero, è il seguente:

« In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito.

« Però le vacanze nel grado di generale d'esercito saranno compensate con altrettanti tenenti generali in più dei 42 stabiliti dall'articolo precedente, e quelle dei tenenti generali con altrettanti maggiori generali. »

Ora ecco le diverse proposte che si sono fatte intorno a quest'articolo.

Una voce. Per divisione.

PRESIDENTE. Si procederà per divisione.

Anzitutto l'onorevole Di Gaeta propone la soppressione dell'intero articolo.

Ove questa soppressione non fosse approvata, l'onorevole Tenani propone la soppressione del primo alinea, e, conseguentemente, anche della parola *però* con cui comincia il secondo.

Qualora fosse respinta questa proposta dell'onorevole Tenani, gli onorevoli Di Gaeta e Carini propongono la soppressione del secondo alinea.

Ove pure questa proposta non fosse adottata, l'onorevole Carini propone che sia emendato l'articolo nel modo seguente... (*Interruzioni del deputato Di Gaeta*)

Mi permetta, attenda!

Là ove è detto « e quelle dei tenenti generali con altrettanti maggiori generali » l'onorevole Carini vor-

rebbe si sostituisse « saranno anche, come esperimento e per un periodo di tempo non maggiore di sei mesi, compensate con altrettanti maggiori generali le vacanze dei tenenti generali. »

L'onorevole Di Gaeta a questo emendamento propone un sotto-emendamento che è il seguente:

Nel secondo alinea dell'articolo, alle parole « e quelle dei tenenti generali, » propone che si aggiunga « che occupano posti di generali d'esercito. »

Innanzitutto si porrà ai voti la soppressione dell'articolo proposta dall'onorevole Di Gaeta, poi la soppressione dell'alinea proposta dall'onorevole Tenani, e, qualora questa soppressione non fosse adottata, porrò ai voti l'emendamento Carini, poi il sotto-emendamento dell'onorevole Di Gaeta.

DI GAETA. Scusi: l'emendamento mio non ha nulla che fare con quello dell'onorevole Carini.

PRESIDENTE. Le provo subito che ci ha che fare.

Ella propone che in tempo di pace non possano essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito. Però le vacanze nel grado di generale d'esercito saranno compensate con altrettanti tenenti generali in più dei 42 stabiliti dall'articolo precedente, e quelle di tenenti generali che occupano posti di generali d'esercito con altrettanti maggiori generali.

Dunque non è che un sotto-emendamento all'emendamento del deputato Carini, il quale vuole che non possano che « come esperimento e per un periodo di tempo non maggiore di sei mesi, essere compensate con altrettanti maggiori generali le vacanze dei tenenti generali. »

Ora ella propone che i maggiori generali siano cinque e rimpiazzino i tenenti generali.

Il suo è dunque un sotto-emendamento all'emendamento del deputato Carini, il quale deve avere la precedenza.

BRANCA. Io credo che forse si potrebbe semplificare l'ordine della votazione, cominciando dall'ultima delle proposte dell'onorevole Di Gaeta, che potrebbe ritirarsi, dietro spiegazioni dell'onorevole ministro e del relatore.

La proposta dell'onorevole Di Gaeta dice: voi avete detto che vi sono cinque generali d'esercito per 42 tenenti generali...

PRESIDENTE. A ciò è già stato risposto.

BRANCA. È stato risposto, ma badi che non sono d'accordo. Il ministro crede che, nel modo come è compilato l'articolo, non si faccia che accordargli la facoltà di nominare cinque maggiori generali invece dei cinque posti che risultano vacanti per la mancanza dei generali di esercito. L'onorevole Di Gaeta invece teme che sarebbe lasciata facoltà al ministro di nominare soli cinque luogotenenti generali in sostituzione dei cinque generali di esercito, e di avere quindi in luogo dei 42 luogotenenti generali altrettanti maggiori

generali, cioè in tutto cinque luogotenenti generali e 124 maggiori generali.

Ora, se la divergenza consistesse in una semplice ambiguità di redazione, questa questione sarebbe rimossa.

PRESIDENTE. Ella non parla della posizione della questione, ma ripete nel merito quello che fu già detto. L'onorevole ministro ha risposto che, malgrado la interpretazione data dall'onorevole Di Gaeta, non poteva accettare quella modificazione. Spetta ora alla Camera il decidere.

MINISTRO PER LA GUERRA. Nel concetto condividerei l'idea dell'onorevole Carini, e credo anche dell'onorevole Di Gaeta. È idea, mi pare, di entrambi di avvantaggiare la posizione degli ufficiali generali, ma debbo notare che praticamente la loro proposta, invece di essere in favore dei generali, potrebbe per avventura andare a loro danno, sortire cioè l'effetto contrario alla loro idea.

Essi non possono togliere nè imporre al ministro (a meno che vogliano fare una legge di un genere nuovo) l'obbligo di fare le nomine e le promozioni a tutti i posti vacanti: e credo che mancano allo scopo che si prefiggono, perchè le loro proposte si possono considerare quasi come restrizioni alle promozioni.

L'onorevole Di Gaeta dice: possiamo avere cinque luogotenenti generali e 124 maggiori generali. La legge lo permette, ma per farlo bisogna che il ministro sia il primo nemico dell'esercito!

Finora tutte le leggi sono state informate da un concetto opposto; lo scopo della legge è di togliere al ministro l'arbitrio, d'impedire che egli non vada più in là; ed essi invece suppongono che il ministro faccia il meno possibile di promozioni nell'esercito.

L'onorevole Di Gaeta ha ragione nel credere che si può andare sino ad un tal punto, ma la legge nol suppone neppure, anzi teme il contrario. Credendo dunque fare un vantaggio alla categoria dei generali, essi le fanno un danno.

PRESIDENTE. L'onorevole Pissavini propone l'ordine del giorno puro e semplice su tutte le proposte che vennero fatte sull'articolo 10. (*Movimenti*)

CARINI. Domando la parola contro l'ordine del giorno puro e semplice.

PRESIDENTE. Ma mi permetta: la discussione è chiusa.

L'onorevole Gianì poi fa la seguente proposta:

« Lo stato maggiore generale è composto di maggiori generali, luogotenenti generali, generali, generali di armata. »

L'ordine del giorno puro e semplice dovendo avere la precedenza, lo porrò innanzitutto ai voti.

MINGHETTI. Domando la parola sull'ordine della votazione.

Io comprendo che si domandi l'ordine del giorno puro e semplice su proposte che riguardano una sola cosa; ma, quando le medesime riflettono punti diversi, a

me pare che lo spirito e la lettera del regolamento vi si oppongano.

PRESIDENTE. Onorevole Minghetti, può essere che l'ordine del giorno puro e semplice sia più o meno conforme alla ragione, più o meno accettabile, ma certo è che il regolamento non vi si oppone menomamente.

Spetta poi a ciascun deputato il farsi giudice nella propria coscienza se quella proposta sia in questo caso ammissibile.

Domando se l'ordine del giorno puro e semplice proposto dal deputato Pissavini è appoggiato.

(È appoggiato.)

Lo metto ai voti.

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

(*Movimenti generali.*)

Ora pongo ai voti l'articolo 10 come fu proposto dalla Commissione:

« In tempo di pace non possono essere fatte promozioni da tenente generale a generale d'esercito.

« Però le vacanze nel grado di generale d'esercito saranno compensate con altrettanti tenenti generali in più stabiliti dall'articolo precedente, e quelle dei tenenti generali con altrettanti maggiori generali. »

(È approvato.)

(*Conversazioni animate. — Succede una sospensione della seduta per cinque minuti.*)

Prego i signori deputati di riprendere i loro posti.

« Art. 11. Il Comitato di stato maggiore generale è il corpo consultivo del Governo nelle grandi questioni militari, e si compone degli ufficiali generali che pronono i più alti impieghi militari.

« L'ufficio di presidente del Comitato di stato maggiore generale può costituire l'unico impiego di un ufficiale generale, ovvero essere cumulato ad altro. L'ufficio invece di membro del Comitato stesso va sempre cumulato ad altro impiego. »

(È approvato.)

« B. — *Corpo di stato maggiore.* — Art. 12. Il *Corpo di stato maggiore* consta:

« a) Del comando del corpo di stato maggiore;

« b) Degli ufficiali di stato maggiore, effettivi o aggregati;

« c) Degli ufficiali applicati di stato maggiore. »

Ha facoltà di parlare l'onorevole Della Rocca.

BELLA ROCCA. Desidererei uno schiarimento per parte della Commissione o dell'onorevole ministro.

In quest'articolo non si parla del quadro organico dello stato maggiore, non si dice quanti debbono essere gli ufficiali ed i direttori del corpo di stato maggiore. L'articolo è troppo vago, mentre nell'interesse delle finanze dobbiamo sapere quali carichi ne risulteranno. È quindi necessario che in questa legge organica si stabilisca il numero degli ufficiali che compongono il corpo di stato maggiore. Nulla essendo fissato in quest'articolo, desidererei qualche dilucidazione, in seguito alla quale mi riservo di fare una proposta

che determini maggiormente la portata di quest'articolo.

CORTE, relatore. Se l'onorevole Della Rocca volesse consultare la relazione, vedrebbe che vi sono in essa delle tabelle organiche...

DELLA ROCCA. Allora bisognerebbe dire: « giusta gli specchi annessi alla presente legge. »

CORTE, relatore. Mi permetta di dire che le tabelle organiche non fanno parte integrante della legge, poichè, come si vede dall'articolo 7 già votato, sono variabili in questo senso che ogni anno la Camera, in occasione del bilancio di prima previsione, può modificarle. Come può vedere l'onorevole Della Rocca, non v'è che il numero degli ufficiali generali il quale sia fissato esattamente per legge. Gli altri gradi sono stabiliti per mezzo di tabelle che ogni anno in occasione della discussione del bilancio di prima previsione possono essere mutate.

RICCI. Ciò che ha esposto l'onorevole relatore è esattissimo secondo l'articolo del progetto ministeriale, ma l'articolo 7, concertato fra la Commissione ed il ministro all'ultima ora che noi abbiamo votato, muta interamente la cosa.

Questo articolo 7 dice: « Dopo il 1° gennaio 1874 l'organico in allora esistente non potrà essere variato che per la legge del bilancio. » In altri termini, è fatta facoltà, entro l'anno 1873, al ministro di far ciò che vuole in ordine agli organici dell'esercito.

Ora, domando al ministro, intende egli di non mutare entro l'anno i quadri organici che noi abbiamo sott'occhio?

Dietro questa risposta la Camera avrà una norma della spesa più o meno grave a cui può dar luogo questo progetto di legge.

Quindi se si dicesse: i quadri organici i quali sono compresi in questo progetto di legge, non potranno essere mutati se non per effetto della legge del bilancio, io sarei tranquillo; ma siccome lasciamo facoltà al ministro di mutarli entro quest'anno... (*Interruzione vicino all'oratore*)

Domando perdono, l'articolo dice: « Dopo il 1° gennaio 1874, ecc. » Dopo quell'epoca dunque i quadri non potranno essere mutati che colla legge del bilancio, ma intanto siamo nel vago, il ministro può fare ciò che crederà meglio entro il 1873.

Se il ministro intende di accettare questi piani organici, ci darà una norma; diversamente non sapremo che cosa votiamo.

MINISTRO PER LA GUERRA. Questa facoltà il ministro l'aveva prima, perchè non c'era una legge che stabilisse gli organici. Colla nuova legge si toglie dunque una facoltà che il ministro ha avuto finora, ma si lascia l'antico sistema fino al 1° gennaio 1874. Il ministro tuttavia non può fare grandi cambiamenti, perchè sa che gli organici nuovi non hanno veramente effetto, quando richiedono un aumento di spesa, se non col-

l'approvazione della spesa in bilancio. Quindi la facoltà che si lascia oggi al ministro è molto limitata, ed io l'ho chiesta essenzialmente alla Commissione per la considerazione che i quadri organici che abbiamo presentati e che sono allegati a questo progetto, non furono ancora bastantemente studiati in tutti i loro minuti particolari, sebbene io dichiarai che essi sono in massima la norma a cui intendo attenermi, e dai quali pochissimo mi scosterò in quelli che presenterò nel bilancio di prima previsione del 1874.

Ripeto però che tutti i particolari non ne sono peranco ben definiti, perchè, ad esempio, se in una compagnia abbia ad avere un trombettiere di più o un trombettiere di meno, quale debba essere il numero preciso dei zappatori, ecc., sono tutti dettagli che non furono ancora bastantemente studiati per far parte di una legge organica, quantunque essi non potranno venire notevolmente mutati senza uscire dal bilancio, giacchè in tal caso le variazioni resterebbero naturalmente di nessun effetto.

RICCI. Io francamente credo che la risposta dell'onorevole ministro della guerra non è abbastanza soddisfacente.

Egli mi disse: io sono legato dal bilancio. Ma io gli domando mille perdoni, egli non è legato che da un bilancio di primitiva previsione, e col bilancio di definitiva previsione può presentare modificazioni anche sostanziali, quindi legame assoluto egli non l'ha.

Mi parla di piccoli dettagli: ma io gli osserverei che dei soli generali noi ne abbiamo fissato il numero massimo in 130; per tutti gli altri corpi può aumentare o diminuire il personale d'ogni grado come meglio stima, inquantochè non ha vincolo di nessuna sorta. Se ha l'intenzione di non mutare che piccole cosucchie, come egli ora accenna, perchè non accetta questi quadri organici che egli stesso ha compilato? Se veramente le modificazioni saranno di poca entità, colla legge del bilancio definitivo verrà a proporre le nuove modificazioni; quindi mi pare che non è conveniente per la Camera di votare cose di cui non ha cognizione; essa non ha norma, e vota il più e il meno; abbiamo soltanto l'ottimo volere del ministro, e come Ricotti io non ho che dire: ma il ministro può mutare, ed in quale situazione siamo noi?

Dentro tutto l'anno 1873 egli vuole avere libertà assoluta.

Quindi io lo prego di accettare una limitazione a questa illimitata facoltà di cambiare gli organici nell'interesse del sistema costituzionale. Cosiffatta confidenza io la potrei avere nell'onorevole Ricotti, perchè ha dato tante prove... (*Interruzioni vicino all'oratore*) Ma, signori, siamo ai primi del 1873, abbiamo ancora 10 mesi di esercizio di questo bilancio.

Io quindi prego il signor ministro di accettare i suoi piani organici, perchè senza qualche norma sicura cambia i convincimenti di molti deputati rispetto a

questa legge; io glielo dico francamente, non ispira fiducia un lavoro che evidentemente non è abbastanza studiato, e che viene variato dallo stesso ministro nella parte organica, direi quasi improvvisamente.

MINISTRO PER LA GUERRA. Con rincrescimento debbo rappresentare all'onorevole Ricci che egli ci riporta in piena discussione dell'articolo 7, che fu già votato, ed il quale dice:

« Dopo il 1° gennaio 1874 non potranno avere effetto modificazioni ai quadri organici allora esistenti, se prima non siano sanciti dalla legge sul bilancio di prima previsione. »

Dopo tale esplicita deliberazione, egli vorrebbe ora si decretasse che i quadri organici divisati negli specchi allegati a questa legge dovessero farne parte integrante.

La formazione dei quadri organici, non dirò da cento anni, ma certo dal 1860, dalla costituzione del regno d'Italia, fu sempre lasciata al potere esecutivo, salvo ad avere l'approvazione della Camera in occasione della discussione del bilancio della guerra.

Ora quello che domandava il Ministero con l'articolo 7 si era di prorogare ancora questa facoltà di otto o nove mesi; e quindi, dopo il primo del 1874, di togliere assolutamente ogni facoltà di mutamenti, se prima non sanciti dalla legge sul bilancio di prima previsione. Non è poi una facoltà tanto straordinaria!...

Del resto, a che? Se noi mettiamo tutti cotesti quadri organici a fare parte integrante della legge, diventerà una legge voluminosa. Ad essi quadri non si potrà menomamente toccare se non se con un'altra legge; la Camera dovrebbe quindi incominciare per esaminarli attentissimamente ed in tutti i loro singoli particolari, studiare ben bene se sia meglio dare ad ogni compagnia due trombettieri, ovvero piuttosto un trombettiere ed un allievo trombettiere; tre piuttosto che due zappatori, ed altre questioni simili di dettaglio minutissimo. E poi, ogniqualvolta sorgerà la necessità d'un qualche cambiamento nei particolari di un qualsiasi quadro, non basterà la legge del bilancio, ma ci si vorrà una legge speciale.

Era per togliere queste due non indifferenti difficoltà che si progettava e votava l'articolo 7. Mi pare che la Camera così non si spogli di nessuna delle sue prerogative, ma che sia il ministro che rinuncia a quella che aveva prima; solo domanda il favore di non introdurre nella legge quei quaranta o cinquanta quadri di formazione, perchè tutti non sono ancora bastantemente studiati, perchè possono dare luogo a molte e molte discussioni, ed anche perchè renderebbero la legge troppo voluminosa.

CORTE, relatore. Io devo dare due spiegazioni all'onorevole mio amico Ricci.

La Commissione aveva nella prima redazione del suo

progetto stabilito quest'articolo di legge; ma poi, essendo intervenuto il ministro in seno alla Giunta, ci ha fatto osservare, e con ragione, che questi quadri organici, i quali ogni anno devono passare per la trafilata del bilancio, era inutile di mobilitarli unendoli a questa legge; perchè la parte della legge è immutabile (salvochè con un'altra legge, perchè naturalmente il Parlamento la può sempre cambiare), e questi quadri organici, invece, possono essere ogni anno mutati, in occasione della legge del bilancio. Ora, in questo momento in cui il bilancio per l'anno corrente è già stato votato, il ministro della guerra naturalmente non potrà fare grandi innovazioni.

L'onorevole Ricci, che è mio maestro in queste cose, sa che nel bilancio rettificativo, non si possono introdurre delle cose nuove, perchè i servizi sono tassativamente specificati nel bilancio di prima previsione, mentre quello di definitiva previsione si riferisce piuttosto alla spesa fatta che all'istituzione dei servizi; cosicchè presentando dei quadri organici, come allegati, si possono d'anno in anno mutare secondo le risultanze di quegli studi e lavori che si devono fare. Adesso la Camera sarà perfettamente in condizione di poterli eseguire; e del resto pregherò l'onorevole Ricci di fare un'avvertenza. In realtà è vero che non è fissato che il numero dei generali; ma sono determinate tante altre cose che restringono assolutamente l'azione del Governo nella questione dei quadri.

La legge stabilisce che ci saranno 20 reggimenti di cavalleria; 80 di fanteria; 10 di bersaglieri; non verrà in mente al ministro di mettere in un reggimento di cavalleria 2 colonnelli o 3 aiutanti maggiori! Potrà aggiungere un maniscalco a un reggimento di fanteria, cambiare il numero dei trombettieri, ma altre innovazioni maggiori non ne può fare.

Per esempio, in questo momento, se noi avessimo insistito per votare i quadri organici, effettivamente come ci sono stati presentati, avremmo lasciato fuori una istituzione utilissima la quale non avrebbe figurato in alcun modo, le compagnie alpine; invece esse figureranno sui quadri organici; per toglierle ci vorrà una speciale votazione in occasione del bilancio di prima previsione, ed è per quella considerazione che i miei colleghi ed io, i quali, non men dell'onorevole preopinante, siamo teneri della forma dei bilanci, e di quel supremo controllo che il Parlamento deve avere in questione di danaro, abbiamo acconsentito all'introduzione di quello articolo, e spero che l'onorevole mio amico Ricci vorrà accostarsi a queste mie ragioni.

RICCI. All'onorevole mio amico Corte, il quale con me fa parte della Commissione generale del bilancio, non avrebbe forse dovuto sfuggire che questo capitolo di bilancio a cui egli si riferisce comprende, sotto la denominazione *esercito* la cospicua somma di 70 milioni; e comprende perfettamente il mio amico Corte come

il ministro non abbia punto le mani legate, e possa fare ciò che meglio stima, non essendovi alcuna distinzione di articoli.

E mi permetta l'onorevole relatore che io gli osservi come la Giunta stessa, partendo dal concetto di conciliare la libertà d'azione del ministro colla stabilità degli ordini militari, e col necessario controllo del Parlamento, unanime deliberava si determinasse in modo assoluto, che le piante organiche, annesse al progetto di legge, non potessero mutarsi che per la legge del bilancio.

Correndo di questo passo creda pure il mio amico che il bilancio della guerra conterà di un articolo unico: esercito e servizi dipendenti dal Ministero della guerra. Ora io non credeva di essere indiscreto quando, nell'interesse del paese, chiedeva al ministro che almeno accettasse l'opera sua, vale a dire i quadri suoi. Ma egli vuole latitudine assoluta insino alla fine dell'anno, ed intanto noi dobbiamo votare l'ignoto.

Io non faccio proposta, poichè sarebbe tempo perduto: osservo una corrente favorevole, la quale sarà giustissima; ma alla coscienza del ministro domando se convenga così procedere sotto il regime costituzionale.

Forse se avessi la garanzia che egli restasse al suo posto tutto l'anno, potrei acquietarmi; ma siccome le cose possono mutare, perchè non volete che sia stabilita una norma? Perchè volete assolutamente, come disse l'onorevole mio amico Corte, indovinare che cosa farà il ministro?

Signori, non è conveniente che la Camera proceda alla votazione di articoli formulati in modo così vago.

Del resto, non amando prolungare una discussione senza risultato, non aggiungo altro.

PRESIDENTE. Leggo l'articolo 12:

« Il Corpo di stato maggiore consta :
 « a) Del comando del corpo di stato maggiore ;
 « b) Degli ufficiali di stato maggiore (effettivi o aggregati) ;

« c) Degli ufficiali applicati di stato maggiore. »

Pongo ai voti quest'articolo.

(Dopo prova e controprova, è ammesso.)

« Categoria C. — *Armi d'artiglieria e genio.* —
 Art. 13. Il Comitato delle armi d'artiglieria e genio è il corpo consultivo del ministro della guerra in tutto quanto concerne il servizio delle armi dell'artiglieria e del genio. Non esercita comando diretto, ma deve di sua iniziativa studiare e chiamare l'attenzione del ministro della guerra su tutto quanto può vantaggiare i servizi delle due armi.

« Il Comitato d'artiglieria e genio si compone di :

« Un presidente (generale d'esercito o tenente generale) ;

« Sette membri (tenenti generali o maggiori generali) ;

« Un ufficio di segreteria. »

(È approvato.)

È stata presentata alla Presidenza la seguente domanda d'interrogazione :

« Il deputato Friscia chiede d'interrogare il signor ministro dell'interno sul modo con cui furono trattati dagli agenti della forza pubblica alquanti cittadini italiani che, nel giorno anniversario della morte di Mazzini, volevano deporre una corona sul busto che del grande italiano si conserva in Campidoglio. »

Ora non vi è l'onorevole ministro per l'interno; quando sarà presente gli chiederò se e quando intenda rispondere a questa interrogazione.

CASTAGNOLA, ministro per l'agricoltura e commercio. Siccome l'onorevole presidente del Consiglio è assente da alcuni giorni, ed io ebbi l'incarico di supplirlo in questo frattempo, dichiaro che sono anche pronto a rispondere, ed immediatamente, se così piace alla Camera ed all'onorevole Friscia, per questo fatto sul quale si vuole rivolgere l'interrogazione medesima, avendo anzi io stesso dato degli ordini in proposito.

PRESIDENTE. È presente l'onorevole Friscia?

Voci. Non è presente.

PRESIDENTE. L'onorevole Friscia non essendo presente, se la Camera lo stima, si riprenderà la discussione della legge. (*Segni di assenso*)

Avverto che sull'articolo 14 ci sono parecchi iscritti.

CORTE, relatore. Domando la parola sull'articolo 14 per fare una non troppo lunga dichiarazione.

PRESIDENTE. Se la Camera desidera che si vada avanti nel progetto di legge, io sono qui prontissimo, ma solo faccio osservare che, se si vuole aprire un dibattito sopra l'articolo 14, l'ora essendo inoltrata...

CORTE, relatore. In dieci minuti io mi sbrigo, e forse la mia dichiarazione torrà la discussione.

Voci. Parli! parli!

PRESIDENTE. Faccia la sua dichiarazione. Prima però darò lettura dell'articolo :

« Art. 14. *L'Arma d'artiglieria* consta :

« a) Dello stato maggiore d'artiglieria ;

« b) Di dieci reggimenti d'artiglieria ;

« c) Di compagnie da costa, di operai e di veterani di artiglieria (in numero da fissarsi secondo le esigenze del servizio). »

CORTE, relatore. Questa dichiarazione, che io debbo fare adesso a nome della Giunta, si riferisce non solamente all'articolo 14, ma anche agli articoli 15 e 16, che diverrebbero, secondo questa nuova proposta della quale darò lettura, articoli 14, 15, 16 e 16 bis.

La Commissione fino dalle prime sue adunanze dell'anno scorso si è occupata dell'unione che il ministro della guerra ha fatte per decreto dei due servizi d'artiglieria, vale a dire della fusione nei 10 reggimenti di artiglieria ora esistenti dell'artiglieria da campagna, dell'artiglieria da piazza e delle compagnie del treno.

La grande maggioranza della Commissione, per ra-

gioni che io dovrò più tardi brevemente esporre e che ho anche succintamente indicate nella mia relazione, era di parere che si dovesse tornare all'antico sistema, vale a dire che si dovesse di nuovo separare l'una artiglieria dall'altra, e per conseguenza formare delle unità, dei reggimenti e dei battaglioni da una parte di artiglieria da campagna e dall'altra di artiglieria da piazza, consentendo però che le compagnie del treno seguitassero a rimanere addette ai reggimenti di artiglieria da campagna.

Il ministro della guerra intervenendo in seno alla Commissione, ed avendogli io allora, come presidente della medesima, esposti i concetti della Giunta, egli, dopo una lunga discussione ebbe a provarci che gli inconvenienti che si deploravano in seguito all'unione dell'artiglieria di piazza coll'artiglieria di campagna, erano stati grandemente esagerati, che non era punto vero che questo servizio unito non potesse, entro certe determinate condizioni, procedere in un modo eccellente, e che per conseguenza egli credeva che allo stato attuale delle cose giovasse lasciare i reggimenti d'artiglieria come si trovavano.

Di fronte a siffatte spiegazioni fornite dall'onorevole ministro della guerra, la Giunta, pur conservando quelle aspirazioni per la separazione dei due servizi che ha cercato di esprimere nella relazione, però non faceva proposte formali, e lasciava che l'articolo rimanesse nel progetto di legge quale era stato presentato dal ministro della guerra, vale a dire della formazione dei dieci reggimenti di artiglieria, in cui fossero inquadrate le compagnie di campagna, le compagnie di piazza e le compagnie del treno.

Quello era lo stato delle cose quando la Giunta procedeva alla nomina del suo relatore, e quando la relazione fu stampata e distribuita, e quando si incominciò in questa Camera la discussione del progetto di legge.

Ma, in seguito ad alcune obiezioni, le quali mossero dai banchi della Camera, da me pel primo, e che furono ventilate dall'onorevole mio amico il deputato Di San Marzano, che sono dolente di non vedere oggi alla Camera, perchè indisposto, il ministro della guerra dichiarò che egli non annetteva una grande importanza a questa questione, che stava fermo nei propositi che aveva antecedentemente espressi e che egli era disposto ad accettare, relativamente alla divisione od unione dell'artiglieria di campagna coll'artiglieria da piazza o da fortezza, quei criteri che gli sarebbero stati in una prossima adunanza dalla Giunta indicati. E qui mi sia permesso di fare un'avvertenza.

Io, parlando da questi banchi (*Della Commissione*), or sono pochi giorni, dichiarai la mia opinione e dissi che si era voluto dare troppa importanza alla questione della separazione di artiglieria da piazza e da campagna, e che quasi si pretendeva che l'artiglieria era stata rovinata.

Io avevo indicato sin d'allora che il mio concetto era diverso, e era convinto che i due sistemi potessero dare buoni risultati, che con quel sistema l'artiglieria piemontese aveva funzionato sino al 1852 con buonissimo successo, e che non ci vedeva nessun grave inconveniente a seguirlo a tenerle unite, e mi era grandemente compiaciuto quando ho sentito che questo era pure il parere dell'onorevole ministro della guerra, che è quel valentissimo ufficiale di artiglieria che voi tutti sapete.

Vi era anche un'altra ragione la quale mi ispirava una specie di simpatia verso la fusione nello stesso reggimento dell'artiglieria di fortezza colla artiglieria da campagna, ed era il timore che il venire oggi ad una nuova separazione delle due artiglierie potesse, in un avvenire non remoto, condurci ad una separazione assoluta dei due servizi, vale a dire distruggere l'unità di composizione e di istruzione degli ufficiali d'artiglieria, lasciando che essi seguitassero ad essere ufficiali di un'arma perfettamente scientifica, e che gli ufficiali di artiglieria da campagna declinassero sensibilmente a diventare ufficiali di un'arma qualunque e che non fosse lontano il tempo in cui, ammettendo quell'idea, si sarebbe tollerato agli ufficiali di artiglieria da campagna un grado di istruzione minore di quello degli ufficiali d'artiglieria da piazza.

Come ho già avuto l'onore di dire al ministro della guerra e come egli me ne esprimeva qui il desiderio in una delle ultime sedute, io convocai la Commissione che ho l'onore di presiedere, ed in presenza di lui si è ventilata la questione della separazione od unione dei due servizi di artiglieria.

Il generale Ricotti dichiarò che egli non voleva esprimere in nessun modo la sua opinione recisa in proposito, che egli credeva che l'un sistema e l'altro potevano dare egualmente buoni risultati.

Allora venne il momento in cui, di fronte a questo stato di cose in cui il ministro della guerra lasciava assolutamente al criterio della Giunta di decidere questa questione che egli riteneva non di grande importanza, allora nacque in seno della Giunta una doppia corrente di idee. Gli uni rimasero nelle idee che erano state precedentemente accennate nella relazione, a quella aspirazione che aveva la Commissione che si passasse in un tempo non lontano ad una separazione dei due servizi (pur amo dirlo, perchè così è veramente il senso di quello che han detto i miei contraddittori), però sempre colla condizione che fosse mantenuta l'unità di carriera negli ufficiali di artiglieria.

Questi miei onorevoli colleghi, i quali erano nel concetto di persistere nell'aspirazione espressa nella relazione, votarono in numero di quattro perchè i reggimenti d'artiglieria di fortezza tornassero ad essere distinti dai reggimenti di artiglieria da campagna.

Un'altra corrente si stabilì, ed era di coloro i quali, considerando che il ministro della guerra aveva dichia-

rato che questa questione non aveva veramente importanza seria sull'andamento del servizio d'artiglieria, e preoccupandosi del fatto che l'adozione di questa seconda idea importava un aumento di spesa di forse lire 200,000, senza dare un equivalente d'aumento nella forza e nell'efficacia dell'artiglieria, votarono in numero di tre in senso contrario. Uno dei membri si astenne.

Per conseguenza in seno della Commissione rimase stabilito da quattro contro tre che, pur essendo mantenuta l'unità di carriera, si dovessero però separare i reggimenti di artiglieria da piazza dai reggimenti di artiglieria da campagna, e che, quando le compagnie di piazza (non adesso, perchè questo non dovrebbe essere fatto subito), quando le compagnie di piazza raggiungessero il numero di 60, sarebbe il momento di attuare quest'articolo di legge, e allora si formerebbe con queste 60 compagnie di piazza quattro reggimenti di artiglieria da piazza, conservando gli attuali dieci reggimenti di artiglieria come artiglieria da campagna, formati di dieci batterie e di tre compagnie del treno.

Siccome l'onorevole ministro della guerra aveva dichiarato che egli avrebbe accettata e fatta sua quella proposta, la quale avesse avuto per sè l'appoggio della maggioranza della Commissione, quattro membri della medesima avendo opinato per la divisione e tre solamente per la conservazione dei due servizi uniti, il ministro della guerra ha formulato, in base a questa deliberazione, dei nuovi articoli di legge dei quali io ora mi farò un dovere di darvi lettura.

Io ho voluto fare questa descrizione un po' minuta per dimostrare che non leggermente noi nelle prime nostre adunanze avevamo accettato quello che voleva allora il ministro della guerra, l'unione dei due servizi nello stesso reggimento d'artiglieria.

Io amo molto la fermezza, ma non l'ostinazione, e sarebbe stata ostinazione per noi il voler allora mutare quegli articoli di fronte alle ragioni pratiche che ci erano state date dal ministro della guerra. Ma poichè più tardi dichiarò che non vedeva differenza, che credeva che il servizio potesse egualmente bene procedere coi due sistemi, la Commissione credo che abbia saviamente operato nella sua maggioranza, alla quale io non apparteneva per ragioni che dirò brevemente, di fare quella proposta, la quale è stata accettata dal ministro della guerra e che è tradotta in questi articoli di legge.

Io fino dal principio aveva accarezzato l'idea che l'unione dei due servizi d'artiglieria, quando fosse trascorso un tempo un po' lungo, e quando i locali sarebbero stati adattati, avrebbe prodotto dei buoni frutti. Vedendo che non vi erano questi locali, che non vi sono neanche per i quattro reggimenti nuovi; vedendo che ci era un aumento di spesa senza avere un equivalente d'efficacia, io, dal canto mio, ho creduto di far bene perseverando nella mia prima opinione,

e così fecero gli amici miei chè hanno votato con me.

Io ho esposto lealmente, onestamente e letteralmente lo stato delle cose; e prego la Camera, in una controversia che, come abbiamo dichiarato, è senza una grande importanza, di osservare che noi non crediamo di manifestarci disparati d'idee in una questione di principio, se in questa votazione una parte della Commissione voterà per questi articoli, ed un'altra parte, ed io sono fra questi, voterà contro.

Ora darò lettura di questi articoli:

« Art. 14. L'arma d'artiglieria consta:

« a) Dello stato maggiore d'artiglieria;

« b) Di dieci reggimenti d'artiglieria da campagna;

« c) Di quattro reggimenti d'artiglieria da fortezza;

« d) Di compagnie da costa, di operai e di veterani di artiglieria (in numero da fissarsi secondo le esigenze del servizio).

« Art. 15. (Come nel progetto della Commissione.)

« Art. 16. Ogni reggimento di artiglieria da campagna si compone di uno stato maggiore, di dieci batterie, di tre compagnie del treno e di un deposito.

« Art. 16 bis. Ogni reggimento di artiglieria da fortezza si compone di uno stato maggiore, di quindici compagnie e di un deposito.

« I reggimenti da fortezza saranno formati allorchè, accresciuta la forza dell'esercito permanente, sarà possibile di portare a sessanta il numero delle compagnie d'artiglieria da fortezza. »

Ho voluto fare questa dichiarazione, perchè credo che esimerà molti miei colleghi dalla fatica di fare un discorso. Poichè, se questo è quello che volevano, si può dire, dopo le parole pronunziate dall'onorevole ministro, che questo è quello che avranno.

TENANI. L'ora è tarda, e prego la Camera di rinviare la discussione a domani.

Voci. Sì, a domani!

PISSAVINI. Le varianti introdotte dalla Commissione negli articoli 14, 16 e 17 essendo molto importanti, pregherei l'onorevole presidente di volerle fare stampare e distribuire.

PRESIDENTE. La Presidenza se ne darà pensiero.

INCIDENTE SULL'ORDINE DEL GIORNO.

SELLA, ministro per le finanze. Non ho potuto venire ieri alla Camera, ma ho saputo per mezzo dei giornali che l'onorevole La Porta ha manifestato l'idea che si tenessero delle sedute straordinarie per dare disbrigo ad alcune proposte di legge urgenti e fra le altre a quella che riguarda la Commissione d'inchiesta sopra la tassa di macinazione dei cereali.

Io non avrei che da applaudire sotto tutti i punti di vista a questa mozione. Ma, siccome si stanno ora preparando i bilanci, che, come sa la Camera, debbono

essere presentati alla metà di marzo, così io sarei nell'assoluta impossibilità di prender parte alla discussione e di mandare avanti contemporaneamente il lavoro dei bilanci.

Faccio quindi la preghiera onde mi sia dato una specie di congedo sino alla fine della settimana, onde io possa nella tornata di lunedì presentare i bilanci.

Ciò fatto, sarò alla disposizione della Camera e dell'onorevole La Porta per le sedute straordinarie che si vorranno stabilire.

PRESIDENTE. L'onorevole La Porta ha bensì accennato alla relazione del macinato della quale ha parlato l'onorevole ministro per le finanze, ma anzitutto ha chiesto sedute straordinarie per disegni di legge di minor mole. Se non che, dubito molto che quella di tanta importanza quale è la relazione sul macinato possa essere discussa in seduta straordinaria della mattina.

Ma di questo si parlerà quando la Camera sarà per prendere una decisione.

LA PORTA. Voleva appunto avvertire l'onorevole ministro delle finanze che la mia proposta riguardava prima di tutto l'iscrizione all'ordine del giorno delle proposte della Commissione d'inchiesta del macinato immediatamente dopo le leggi militari. Dimodochè egli avrebbe avuto il tempo di accudire alla compilazione e presentazione dei bilanci e poi di sostenere la discussione sul macinato.

Mi premeva questa proposta, perchè dopo due anni che questa Commissione fu nominata, dopo 4 mesi che le sue risoluzioni sono già distribuite, il venire a frapporre una dilazione indefinita mettendo all'ordine del giorno altre leggi, importanti se vogliamo, ma meno di questa, non mi pareva cosa conforme agli interessi del paese.

Quindi io chiedeva che le conclusioni della Commissione d'inchiesta sul macinato venissero discusse immediatamente dopo le leggi militari, cioè quella in discussione, l'altra sulla circoscrizione territoriale e la terza sugli stipendi degli ufficiali.

La proposta però delle tornate straordinarie riguardava le leggi di secondaria importanza che sono da molto tempo all'ordine del giorno, e che si riferiscono ad interessi locali ed amministrativi, i quali non possono preoccupare la Camera. Questa è la doppia mia proposta. Quando fosse accettata, non si avrebbero che a designare i progetti di legge che dovrebbero andare in discussione nelle tornate straordinarie. Mi preme che la Camera prenda impegno formale che non si discuteranno altre leggi...

LAZZARO. Come nelle vacanze del carnevale!

LA PORTA. Sono i contribuenti d'Italia che aspettano da due anni che voi pronunziate la vostra ultima parola su quella tassa che si chiama del macinato.

Io credo, o signori, che noi dovremmo rinunciare una volta per sempre a quel sistema col quale si vuol

impedire che la Camera discuta le quistioni più vitali per i contribuenti italiani.

Signori, è questione di onore per tutta la Camera, ed io sono lieto che l'onorevole ministro delle finanze sia venuto ad appoggiare la mia proposta perchè egli certamente è compreso della necessità di venire una buona volta a discutere la questione di questa importantissima imposta, la quale ha fatto parlare tutta la stampa e tanto fa soffrire molte provincie d'Italia.

In conseguenza io credo di aver fatto una proposta seria che non meriti l'augurio o il confronto poco felice che le faceva l'onorevole mio amico Lazzaro, e quindi credo che la Camera possa farle buon viso.

MANFRIN. Io mi permetto di far osservare alla Camera che abbiamo 29 progetti di legge all'ordine del giorno, ed altri 29 in istato di relazione, ve ne sono 19 in esame presso le Giunte, in tutto 67.

PISSAVINI. Che cosa ci ha che fare la Camera? È il Ministero che li ha presentati.

MANFRIN. Prima permetta che finisca, e poi potrà dire tutto ciò che vuole senza interrompermi.

Nella Sessione 1869-1870 sono state approvate 63 leggi, e 72 nel 1870-1871. Dunque noi abbiamo da discutere più leggi di quelle che abbiamo potuto discutere nelle Sessioni passate.

Ho premesso queste parole per venire ad una proposta. Per potere andare avanti nelle discussioni e non rendere la Sessione eterna, come pur troppo ci è toccato a fare l'anno scorso, io proporrei che nella settimana il Comitato privato si riunisse una volta sola, per esempio, il giovedì, e negli altri giorni ad esso destinati si tenessero delle sedute più lunghe; in questa maniera si potrebbe procedere avanti più sollecitamente nei lavori della Camera.

TORRIGIANI. Io aveva domandato di parlare quando l'onorevole La Porta ha mostrata tutta quanta l'utilità che si compia presto la discussione intorno alle proposte della Commissione sulla tassa del macinato.

Mi rincresce però che egli abbia ricordato due volte il tempo che quella Giunta ha impiegato nel suo lavoro; mi pare che il lavoro stesso abbia dovuto giustificare il tempo che essa vi ha speso. Ma, del resto, io prego l'onorevole La Porta a ricordare che la Camera ha preso già una deliberazione conforme affatto alla sua proposta, quando l'onorevole Alli-Maccarani chiese che la relazione della Giunta fosse discussa dalla Camera dopo le leggi militari. È stato poi in seguito che si sono intromessi altri disegni di legge i quali stanno all'ordine del giorno.

Quindi io credo che la Camera non debba che confermare quello che ha già deliberato; e questo lo dico per mostrare che io stesso partecipo al desiderio dell'onorevole La Porta.

LAZZARO. L'onorevole mio amico La Porta ha franteso completamente una interruzione che io a mezza

voce aveva fatto allorché egli ha detto: la Camera assumerà un impegno morale di non mutare l'ordine del giorno; allora io ho detto sottovoce: *come alle vacanze di carnevale*: perchè anche allora la Camera prese impegno morale di non separarsi, e poi si è separata tanto che ci è voluta tutta quella insistenza da parte del presidente perchè ci potessimo nuovamente riunire e trovarci in numero. Cosicché la mia interruzione mostrava la mia mancanza di fiducia in un impegno che possa assumere la Camera.

Ecco lo spirito da cui era animato quando interrompeva l'onorevole La Porta. Non sarò io certamente quegli che non approvi la sua proposta di venire presto a discutere intorno alla gravissima questione del macinato non solo, ma ancora su altre non meno importanti proposte dell'onorevole ministro delle finanze, come su quella della ricchezza mobile. Io desidererei che la Camera veramente, prima che termini la Sessione, per lo meno mandasse a termine alcuni dei suoi importanti lavori che sono all'ordine del giorno, non sperando per altro che, con tutta la buona volontà che manifesta oggi, e con tutti gl'impegni morali che assume oggi per domani, che possa esaurire l'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Onorevole Lazzaro, ella ha fatto bene a dare queste spiegazioni, ma non poteva mai dubitare che l'onorevole La Porta interpretasse malamente le sue parole, il che non doveva nemmeno correrle per la mente. (*Si ride*)

MINISTRO PER LE FINANZE. Io aveva creduto che l'onorevole La Porta volesse in certo modo rimproverarmi di quello che aveva detto (*No! no!*), e mi avesse completamente franteso. Ma, quando chiuse il suo discorso, vidi che anzi egli prendeva atto del modo con cui io appoggiava la sua proposta.

Del resto, per fare un poco più di lavoro, il mezzo è facile. Gli onorevoli che seggono su quei banchi (*Accennando a sinistra*) facciano meno interpellanze ed interrogazioni (*Rumori a sinistra*), le quali portano via molto tempo...

Una voce a sinistra. È la seconda volta che lo dice.

PISSAVINI. Se ne fanno a destra ed a sinistra.

MINISTRO PER LE FINANZE. Vedo che anche adesso si è fatta un'altra domanda d'interrogazione.

È vero che anche noi abbiamo la bonomia di cedere troppo, e questo è il torto che forse abbiamo.

Quanto alla proposta dell'onorevole Manfrin, io devo osservare che vi sono parecchi di questi progetti di legge che stanno davanti al Comitato, e la cui discussione converrebbe non fosse rimandata troppo lontano, tanto più che una maggior parte di essi sono stati dichiarati urgenti.

Io quindi credo che l'idea dell'onorevole Manfrin non sia da combattersi. Mi pare però che bisognerebbe riservarla ed indugiare a mandarla ad effetto fino al tempo in cui l'ordine del giorno del Comitato non sia

più caricato di tanta mole di progetti di legge, come lo è attualmente.

PRESIDENTE. L'onorevole ministro delle finanze mi ha prevenuto nell'osservazione che io volevo fare all'onorevole Manfrin.

Dichiaro fino da ora che giovedì proporrò che sia tenuta un seduta straordinaria venerdì mattina; allora si potrà deliberare quali dei minori progetti di legge vi si debbano discutere.

L'onorevole ministro intanto dichiara che presenterà i bilanci lunedì.

MINISTRO PER LE FINANZE. Prego però la Camera di tenermi ora dispensato dalla discussione di leggi finanziarie, per la necessità che ho di dovere attendere ai bilanci.

LA PORTA. Io vorrei che la Camera mettesse dopo le leggi militari che sono ora in discussione, l'inchiesta sul macinato.

PRESIDENTE. Onorevole La Porta, permetta che io le faccia una osservazione. La Camera ha deciso che dopo le leggi militari venga in discussione un ordine del giorno che fu presentato dalla Commissione sul progetto di legge per i danneggiati dalle ultime inondazioni. Ora io la pregherei a sospendere la sua proposta a fine di attendere che siano presenti i membri di quella Commissione.

Intanto, come ho detto, giovedì proporrò che venerdì si tenga una seduta straordinaria, ed ella si potrà valere di quella circostanza per rinnovare la sua proposta.

MANFRIN. Ma non ha posto ai voti la mia proposta.

PRESIDENTE. Io credeva che l'avesse riservata, dopo le osservazioni del ministro delle finanze. Sarebbe più opportuno che ella la facesse dopo che sia esaurita una buona parte delle materie che sono all'ordine del giorno del Comitato.

MANFRIN. Si potrebbe votarla fin d'ora, decidendo che sia applicata dopo esaurito quell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. E meglio che la riservi; del resto, vede bene che la Camera in questo momento non potrebbe deliberare.

La seduta è levata alle ore 6 e 1/2.

Ordine del giorno per la tornata di domani:

1° Seguito della discussione del progetto di legge relativo all'ordinamento dell'esercito e dei servizi dipendenti dall'amministrazione della guerra;

2° Discussione del progetto di legge per la circoscrizione militare territoriale del regno;

3° Discussione del progetto di legge relativo agli stipendi e assegnamenti militari;

4° Discussione di un ordine del giorno relativo alla istituzione della scuola di applicazione degli ingegneri idraulici nella città di Ferrara.

Svolgimenti di proposte :

5° Del deputato Macchi ed altri per modificare l'articolo 299 del Codice di procedura penale; del deputato Arrigossi ed altri pel passaggio di alcuni comuni della provincia di Padova a quella di Vicenza; del deputato Righi relativamente ai termini in cui proporre le revocazioni delle sentenze dei conciliatori e delle Corti d'appello; del deputato Catucci per disposizioni relative all'esecuzione delle sentenze dei conciliatori; dei deputati Mazzoleni e Mancini per disposizioni relative alla celebrazione dei matrimoni; del deputato Bove per la commutazione delle disposizioni per monacaggio in disposizioni di maritaggio; del deputato D'Ayala per un'inchiesta sopra lo stabilimento metallurgico di Mongiana; dei deputati Landuzzi e Billia Paolo per mantenere in vigore l'attuale procedura contro i debitori di arretrati di imposte dirette; del deputato Bertani per un'inchiesta parlamentare intorno alle operazioni della Banca Nazionale; del deputato Sineo per la nomina di una Commissione incaricata di proporre provvedimenti atti a restaurare il credito pubblico e a soddisfare tutti i bisogni dello Stato;

6° Interpellanza dei deputati Crispi e Oliva al ministro dell'interno intorno alle condizioni ed all'amministrazione della pubblica sicurezza nello Stato.

Discussione dei progetti di legge e proposte:

7° Applicazione delle multe per inesatte dichiarazioni nelle imposte dirette;

8° Proposte della Commissione d'inchiesta sopra la tassa di macinazione dei cereali;

9° Abolizione della tassa *di palatico* nella provincia di Mantova;

10. Convenzione tra il Ministero delle finanze e il Banco di Sicilia;

11. Spesa per la formazione e verificaione del catasto sui fabbricati;

12. Costruzione di un tronco di ferrovia fra la linea aretina e la centrale toscana;

13. Modificazione alla legge postale;

14. Riordinamento dell'amministrazione centrale dello Stato, e riforma della legge comunale e provinciale;

15. Affrancamento delle decime feudali nelle provincie napoletane e siciliane;

16. Discussione delle modificazioni da introdursi nel regolamento della Camera;

17. Spesa per la costruzione di un'arsenale marittimo a Taranto;

18. Riordinamento del personale addetto alla custodia delle carceri;

19. Concorso speciale per posti di sottotenenti nei corpi di artiglieria e del genio;

20. Abrogazione della legge relativa all'anzianità e pensione degli allievi del terzo anno di corso dell'Accademia militare;

21. Prosciugamento del lago d'Agnano;

22. Costruzione di un ospedale italiano a Costantinopoli;

23. Convalidazione di decreti per prelevamento di somme dal fondo delle spese impreviste per l'anno 1872;

24. Stato degli impiegati civili;

25. Discussione intorno alla risoluzione proposta dal deputato Ercole relativamente all'appalto della privativa dell'inserzione degli atti giudiziari e amministrativi nella provincia di Alessandria;

26. Collocazione di un cordone sottomarino fra Brindisi e l'Egitto;

27. Convenzione colla contessa Guidi per l'estrazione del sale da acque da essa possedute nel territorio di Volterra;

28. Spesa per l'esecuzione delle opere necessarie all'isolamento dei palmenti destinati alla macinazione esclusiva dal granturco e della segala;

29. Disposizioni relative alla pesca;

30. Facoltà alla Banca Toscana Nazionale e alla Banca Toscana di Credito di emettere biglietti di piccolo taglio.